

pubblico ufficiale che abbia compiuto mera attività di identificazione delle persone arrestate, posto che le generalità degli arrestati vengono indicate nel verbale d'arresto.

Al proposito, e con riferimento ad operazioni complesse come quella oggetto di procedimento, occorre rilevare che dell'identificazione delle persone vengono redatti appositi verbali da sottoscrivere da parte degli operanti, così che è ben possibile che il verbale d'arresto faccia riferimento, per quella parte, ad un diverso atto pubblico fidefaciente, redatto da pubblico ufficiale in ipotesi estraneo all'operazione di polizia giudiziaria, senza che sia indispensabile che il predetto sottoscriva il verbale d'arresto, assumendosi la responsabilità dell'attestazione di tutti gli elementi di fatto ivi indicati.

Né, come già si è rilevato sopra (n. 15), è lecita una giustificazione che faccia leva su prassi o sulla fiducia riposta in altri quanto alla veridicità dei fatti che il pubblico ufficiale in ogni caso attesta personalmente, anche quando appone firme "al buio".

Non può quindi esser condivisa la posizione dei ricorrenti quando ritengono legittima la sottoscrizione dell'atto da parte di chi non abbia partecipato ad alcune delle attività in tale atto attestate come avvenute ad opera del pubblico ufficiale, o dal pubblico ufficiale percepite. La sottoscrizione dell'atto in mancanza di adeguate specificazioni attribuisce a ciascuno dei sottoscrittori l'attestazione della veridicità delle indicazioni ivi contenute, sia quanto all'operato di ciascuno, sia quanto ai fatti verificatisi e percepiti come giustificativi dell'esecuzione dell'attività di polizia giudiziaria documentata.

Correttamente la Corte di merito ha escluso che una tale posizione possa giustificarsi in virtù dell'applicazione del disposto dell'art. 120 disp. att. c.p.p.

La norma in questione si riferisce agli adempimenti esecutivi conseguenti all'arresto, in quanto tali indicati dall'art. 386 c.p.p., circa la materiale esecuzione della trasmissione e consegna degli atti relativi all'arresto, all'avviso al difensore dell'avvenuto arresto, alla conduzione dell'arrestato in casa circondariale a disposizione dell'A.G., non potendo invece incidere sulla natura di un atto documentativo come il verbale, che è atto riservato a quel pubblico ufficiale che è in grado di attestare (e solo lui) la veridicità del proprio operato e delle circostanze di fatto che l'hanno giustificato, irrilevante essendo che particolari caratteristiche del verbale di arresto siano previste nel contesto del medesimo art. 386 c.p.p. nell'ambito dei doveri incombenti alla polizia giudiziaria in occasione di arresto o fermo.

Né conforto alla tesi dei ricorrenti può trarsi dal disposto dell'art. 383 c.p.p. sull'arresto in flagranza da parte del privato.

Espressamente la norma prevede che il pubblico ufficiale che riceve

l'arrestato dal privato redige verbale della consegna, attestando solo il fatto della consegna e, di necessità, l'indicazione delle circostanze riferite dal privato.

Proprio la natura di atto pubblico del verbale circoscrive nel caso il valore documentativo del medesimo al fatto, percepito dal pubblico ufficiale, della consegna dell'arrestato e dell'indicazione di quanto riferito da chi ha proceduto all'arresto ed il valore di attestazione privilegiata si limita a quei fatti, non all'intrinseca veridicità del contenuto delle affermazioni del privato.

Non è quindi possibile dedurre una generale facoltà di redazione di un verbale da parte di chi non abbia operato l'arresto dalle particolari caratteristiche del verbale previsto da quella norma, che espressamente ne circoscrive il contenuto.

Né è condivisibile l'assunto dei ricorrenti laddove vedono, nell'elaborazione giurisprudenziale in tema di combinato disposto degli artt. 499 e 514 cod. proc., la conferma della possibilità che il verbale d'arresto sia sottoscritto anche da parte del superiore gerarchico, al fine dell'assunzione della paternità dell'operazione, sebbene questi non abbia "fatto" o "visto" in prima persona, quanto oggetto di verbalizzazione.

La giurisprudenza formatasi in tema di consultazione, in ausilio alla memoria del testimone, dei documenti e atti redatti dal medesimo, ufficiale o agente di polizia giudiziaria, si è limitata a ritenere legittima la consultazione (Sez. II, n. 5791 del 1/4/1999) quale "documento redatto dal testimone" ai sensi dell'art. 499, comma 5, c.p.p., di un documento "alla cui predisposizione abbia effettivamente contribuito il teste, indipendentemente dalla circostanza che da lui formalmente provenga;" con la conseguenza che "sono legittimamente acquisite ed utilizzabili le dichiarazioni rese da un appartenente alla polizia giudiziaria che sia stato autorizzato a consultare un verbale scaturente dall'azione congiunta di più agenti operanti, da intendersi riferibile a ciascuno di essi ancorché sottoscritto soltanto dal superiore gerarchico". Legittimo quindi che, in caso di azione congiunta di più operanti non tutti sottoscrivano il verbale e che anche i non sottoscrittori poi si possano avvalere per aiuto alla memoria della consultazione di un atto non formalmente sottoscritto, ma relativo ad attività direttamente conosciuta.

Da tale principio non può certo ricavarsi l'opposto principio, che sia cioè legittima la sottoscrizione di un verbale da parte di chi non abbia partecipato all'azione riportata nel verbale medesimo.

Infondato pare poi al Collegio il rilievo secondo cui dal testo dell'art. 479 c.p. - per il quale è oggetto di falsa attestazione punibile, non solo quanto oggetto di percezione diretta, ma anche "...[altri] fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" - dovrebbe dedursi l'infondatezza della tesi che ravvisa la sussistenza

del reato di falso per la mera sottoscrizione di verbali in cui vengono rappresentate circostanze di fatto senza avervi partecipato o assistito personalmente, mentre al contrario sarebbe legittima la sottoscrizione di un verbale d'arresto per aver appreso circostanze di fatto *de relato* o preso decisioni circa la qualificazione dei fatti.

La difesa si riferisce alla disposizione di chiusura della norma di cui all'art. 479 c.p. riferibile a qualsiasi atto pubblico deducendone la legittimità di un'attività di verbalizzazione del pubblico ufficiale, concernente "altro" rispetto a quanto percepito o compiuto personalmente, senza considerare come lo specifico atto pubblico in oggetto e cioè il verbale ha una peculiare disciplina dettata dall'art. 136 c.p.p. secondo il quale "...contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste", norma applicabile ai verbali delle attività della polizia giudiziaria in virtù del combinato disposto degli artt. 357 e 373 c.p.p.

È la natura stessa del verbale che esclude che possano essere attestati fatti che non siano caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale che ne assume la paternità.

Se pure il verbale di arresto ha un aspetto valutativo decisorio, il pubblico ufficiale che lo sottoscrive si assume la paternità non solo della decisione, ma anche della corrispondenza al vero della parte espositiva dei fatti giustificativi della decisione, come ha ripetutamente rilevato la giurisprudenza secondo la quale il pubblico ufficiale non può esimersi da responsabilità con il riferimento all'aver appreso da altri elementi di fatto a base della deliberazione.

Né hanno rilevanza le prassi in materia quando, per effetto di esse, si finisca per riferire di fatti non direttamente compiuti senza alcuna specificazione e distinzione, ciò che significa attestare falsamente una scienza che non è propria e in ogni caso attestare come vera una circostanza che non si è verificato essere vera.

Infondato è il quarto motivo di ricorso per il quale la sentenza della Corte di merito sarebbe censurabile nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile alle ipotesi di falso la scriminante dell'art. 51 c.p., in applicazione del principio del *nemo tenetur se detegere*.

Il giudice d'appello non avrebbe affrontato il problema derivante dal contrasto di giurisprudenza fra un orientamento generalizzato, nel senso dell'inapplicabilità del principio invocato, a cui aveva fatto riferimento, ed il por-

tato della sentenza n. 6458/07 di questa sezione che, diversamente dalle sentenze a cui si era riferita la Corte territoriale, avrebbe affrontato analiticamente la questione, criticando il contrario orientamento in modo puntuale e con corretta applicazione del principio costituzionale del diritto di difesa, avendo riconosciuto l'applicabilità dell'esimente in un'ipotesi sovrapponibile a quella del caso di specie, laddove l'astenersi dal commettere un reato di falso ideologico avrebbe comportato necessariamente la formale confessione di altro reato già commesso.

Osserva il Collegio che la decisione della Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi in materia, con riferimento ad una giurisprudenza che ha considerato nelle sue corrette proporzioni l'ambito di applicabilità del principio invocato, evidenziandone (Sez. V, n. 8252 del 15/1/2010) la natura di diritto d'ordine processuale, ed osservando (fra le tante, Sez. V, 15.10.2004) che "il valore dell'atto pubblico(..)trascende le mere finalità difensive del soggetto indagato ed attinge una serie di interessi - primo fra tutti quello concernente la veridicità *erga omnes* di quanto attestato dal pubblico ufficiale - che non possono essere pregiudicati dalle prospettive del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale", rilevandosi poi che il principio in questione comporta "...la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva", non comprendendo il diritto di difesa "anche il diritto di arrecare offese ulteriori".

Si tratta di giurisprudenza che è in assonanza con il senso del principio generale a cui si fa riferimento, che è di carattere meramente "astensivo", valendo ad escludere che il soggetto possa essere obbligato a tenere comportamenti positivi dai quali possa in sostanza derivare per lui una confessione di responsabilità; l'applicazione del principio del *nemo tenetur*, comporta insomma un diritto a non fare qualcosa da cui potrebbe derivare ammissione di responsabilità, ma non invece l'autorizzazione a fare tutto quello che possa servire a nascondere le proprie responsabilità, in sostanza, ad adoperarsi per evitare che emergano, come potrebbe desumersi dall'isolata pronuncia evidenziata dal ricorrente.

Peraltro, come conclude la sopra citata sentenza, resta al soggetto la scelta "di rifiutarsi di redigere l'atto pubblico senza incorrere nel reato di cui all'art. 328, co. 1°, c.p. (che presuppone il carattere indebito del rifiuto), facendo venire meno l'inevitabilità del documento derivante da (nel caso di specie) una relazione di servizio veritiera".

Non fondato è il quinto motivo di ricorso, concernente il ricorrere dell'aggravante di cui al II comma dell'art. 476 c.p., riferita all'art. 479, con riguardo agli atti di polizia giudiziaria oggetto dell'imputazione.

Delle attività di polizia giudiziaria deve essere redatto, ai sensi dell'art. 357

c.p.p., verbale che "indica (Sez. I, n. 3952 del 12/11/1990) giorno, ora e luogo dell'arresto o di fermo di polizia giudiziaria e rappresenta la principale forma di documentazione; viene redatto di regola contestualmente all'atto documentato ed è assistito da fede privilegiata, come si ricava anche dall'art. 115 norme att. c.p.p. 1988, la cui norma, dettata per le annotazioni, è *a fortiori* valida per i verbali integrali. L'efficacia probatoria del verbale si desume dall'art. 136 c.p.p. 1988 che, anche se non riproduce per intero il contenuto dell'art. 155 del codice precedente, pone comunque in evidenza la funzione di esso e la qualificazione di atto pubblico dotato di fede privilegiata sino a querela di falso. Né l'atto può essere liberamente valutato dal giudice posto che il valore probatorio si riflette proprio sull'attività di cui il funzionario è chiamato a curare la verbalizzazione e che rientra specificamente nell'ambito della sua competenza".

In particolare, il verbale d'arresto, per la sua natura di atto che documenta un'attività della polizia giudiziaria sfociata nell'adozione di una misura precautelare sottoposta a precise condizioni di validità, deve necessariamente contenere anche l'esposizione dei fatti che, percepiti dal pubblico ufficiale che ha operato l'arresto, l'hanno messo nelle condizioni di eseguire l'atto di privazione della libertà personale e, trattandosi della narrazione di azioni del pubblico ufficiale o di fatti caduti sotto la sua diretta percezione, costituisce attestazione della veridicità di quanto oggetto di verbalizzazione, facente fede fino a impugnazione di falso, quale documento probatorio preconstituito a garanzia della pubblica fede e formato (Sez. I, n. 39292 del 23/9/2008) "da un pubblico ufficiale nel legittimo esercizio di una speciale funzione pubblica di attestazione, munita di una particolare capacità probatoria rispetto ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza", manifestazione del potere di documentazione fidefacente espressamente attribuito all'ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 357 c.p.p.

Come correttamente ha rilevato la Corte di merito, con un puntuale riferimento alla situazione conoscibile al momento dei fatti, influente sull'esigibile consapevolezza della natura dell'atto, solo alcuni contenuti non costituivano attestazioni a fede privilegiata, quelli oggetto "di apprezzamento personale perché mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo" e solo in riferimento a quelli - con ciò esaminando la questione proposta da più ricorrenti sull'efficacia di quei verbali nel processo penale - il sindacato del giudice penale si svolge, prescindendo dalla natura fidefacente dell'atto, occorrendo per le restanti parti che il giudice si confronti con la eventuale questione di falsità dell'atto.

Diffusamente e compiutamente la Corte territoriale ha esaminato tutte le

parti degli atti oggetto di imputazione di falsità, valutando in che termini ciascuna di quelle potesse contenere attestazioni dotate di valore fidefacente, non equivocabile da parte di chi provvedeva alle varie attestazioni, ed agevolmente riconoscibili come tali, sia nel momento della redazione dell'atto, sia nel momento della valutazione della linea difensiva, una volta posti di fronte ad un capo di imputazione che chiaramente riportava, sia la denominazione dell'atto, sia l'attestazione quale specifico oggetto dell'accusa.

Già si è evidenziato (n. 9) come infondata sia la doglianza relativa alla pretesa violazione dell'art. 521 c.p.p. con riferimento alla ritenuta contestazione dell'aggravante prevista dal cpv. dell'art. 476, in riferimento all'art. 479 c.p., così che non si possa legittimamente considerare la valutazione della Corte d'appello sull'aggravante come una vera e propria riqualificazione del fatto.

È in ogni caso infondata anche la censura relativa alla lamentata violazione dei principi desumibili dall'interpretazione data dalla Corte EDU all'art. 6 della Convenzione con la sentenza nel caso Drassich-Italia.

Osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza costituzionale formatasi in merito all'interazione fra interpretazione delle norme convenzionali e interpretazione delle norme interne da parte di giudici nazionali, a questi ultimi compete "di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi" (Corte cost., n. 236 del 2011; conf. Corte cost., n. 303 del 2011). Il giudice nazionale, quindi, può interpretare a sua volta la norma della CEDU, con l'unico limite di rispettare la sostanza delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Con la sentenza nel caso Drassich la Corte europea aveva rilevato che, per la verifica degli effetti di una riqualificazione giuridica dei fatti, occorre controllare se, in concreto, fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti poteva essere riqualificata, nonché "la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare, se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti". Tutto questo con riferimento al caso particolare, quale quello oggetto della decisione, di un procedimento nel quale la riqualificazione era stata effettuata, con effetti peggiorativi per il ricorrente, solo all'esito del giudizio di legittimità.

Nei successivi interventi del giudice di legittimità in materia, centrale è stata la valutazione, volta per volta, di quali fossero stati nella sostanza gli effetti di un'intervenuta riqualificazione e se le ragioni della difesa fossero state o meno effettivamente pregiudicate, essendosi chiarito per il giudizio di cognizione, che

la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata quando, con i motivi di impugnazione l'imputato sia stato posto nelle condizioni di interloquire (Sez. VI, n. 10093 del 14/2/2012), questo anche nel giudizio di legittimità, qualora nel ricorso presentato tale eventualità sia stata espressamente presa in considerazione (cfr. Sez. II, n. 14674 del 26/2/2010; Sez. VI, n. 22301 del 24/5/2012).

È quindi evidente come, seppur di riqualificazione non si possa trattare nel caso di specie, in ogni caso il giudizio di merito e il sistema delle impugnazioni abbia adeguatamente consentito ai ricorrenti di interloquire sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'applicabilità dell'aggravante.

Resta da osservare, sulla doglianza esposta (VII.1) nel motivo I bis - circa la pretesa innocuità della falsa attestazione, contenuta nel verbale di perquisizione e sequestro, che "gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia" - che, pur essendo pacificamente risultata non corrispondente al vero, il tribunale ne aveva escluso la rilevanza penale ritenendo che il falso aveva avuto per oggetto un adempimento non obbligatorio.

Ad avviso del Collegio, se è pur vero che l'avviso in questione è espressamente previsto dall'art. 250 c.p.p. per l'esecuzione di decreti di perquisizione emessi dall'A.G. e non per gli atti ad iniziativa della polizia giudiziaria, quella falsa attestazione non può considerarsi irrilevante.

Secondo la giurisprudenza sul punto (Sez. V, n. 35076 del 21/4/2010) "in tema di falsità documentali, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto" (cfr. Cass. 7 novembre 2007 n. 3564; Cass. 30 settembre 1997 n. 11681); del tutto correttamente ha quindi osservato il giudice d'appello che la falsità non era esclusa dall'errore di diritto che eventualmente i verbalizzanti avessero compiuto circa la necessità di un determinato adempimento procedurale, avendo essi in ogni caso formato una realtà documentale (di corretti e ridondanti adempimenti procedurali) funzionale a far apparire al lettore del verbale che l'esecuzione di quell'atto era avvenuta secondo corrette scansioni esecutive, ed in tal modo tradendo la funzione documentale dell'atto sulle modalità d'azione del pubblico ufficiale, funzione documentale del verbale non esclusivamente diretta all'efficacia dell'atto nel procedimento penale, ma anche a fornire la prova di un agire più che corretto dell'operante, per un qualsiasi altro effetto.

Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazio-

ni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine il settimo motivo, con il quale i ricorrenti affermano carente la motivazione con cui sono state loro negate le circostanze attenuanti generiche ed è stata individuata la misura della pena.

Rileva il Collegio che del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, la natura dei reati addebitati e la loro gravità, anche quali violazioni dei doveri di fedeltà dei prevenuti, osservando, quanto ai falsi, alle calunnie e agli altri reati conseguenti, che si era trattato della consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato in un lungo arco di tempo intercorso fra la cessazione delle operazioni ed il deposito degli atti in Procura; ed ha evidenziato l'odiosità del comportamento di chi, in posizione di comando a diversi livelli come i funzionari, una volta preso atto che l'esito della perquisizione si era risolto nell'ingiustificabile massacro dei residenti nella scuola, invece di isolare ed emarginare i violenti denunciandoli, dissociandosi così da una condotta che aveva gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero e di rimettere in libertà gli arrestati, avevano scelto di persistere negli arresti creando una serie di false circostanze, funzionali a sostenere così gravi accuse da giustificare un arresto di massa, formulate peraltro in modo logico e coerente, tanto da indurre i Pubblici Ministeri a chiedere, e ottenere seppure in parte, la convalida degli arresti.

Come detto, si tratta di motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili ai sensi dell'art. 62 bis, a fronte della quale il rilievo dei ricorrenti che si dovessero considerare anche i loro percorsi professionali successivi ai fatti in questione, si risolve in una pretesa di rivalutazione del merito, laddove le argomentazioni della Corte territoriale non possono essere scalfite, nella loro fondatezza e coerenza, dalla considerazione di elementi di fatto, che, seppure i ricorrenti ritengano di particolare rilievo, non paiono decisivi in senso contrario.

Infondata anche la censura concernente gli aumenti di pena per continuazione, se si considera che i falsi ascritti agli imputati riguardano quattro indipendenti atti di polizia giudiziaria, arresto, perquisizione, sequestro, notizia di reato, così che la quantificazione della pena, al di là di inesattezze terminologiche appare nella sostanza corretta.

Al rigetto del ricorso segue la condanna di Gilberto CALDAROZZI e Filippo FERRI, singolarmente, al pagamento delle spese processuali e, nei termini di cui al dispositivo, alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili.

RICORSI CERCHI e DI NOVI

21) Il primo motivo del ricorso è infondato in quanto evidenzia pretese illogiche e travisamenti che non appaiono determinanti per la decisione sulla re-

sponsabilità dei ricorrenti in ordine ai fatti loro contestati.

Osserva il Collegio che la Corte di merito ha ritenuto che i ricorrenti, entrati molto presto nella scuola "Diaz-Pertini" (In tal senso dovendosi leggere l'indicazione dell'ammissione del DI NOVI di essere entrato unitamente agli operatori incaricati della "messa in sicurezza" del sito, atteso che non erano state mosse loro accuse di concorso nelle lesioni provocate ai presenti nell'edificio), avevano avuto modo di rendersi conto della situazione esistente all'interno, della quale eran quindi da considerare pienamente consapevoli.

Non pare poi fondata la doglianza sul passaggio motivazionale concernente la loro partecipazione alla perquisizione, avendo la Corte territoriale dato chiaramente atto che, dopo un inizio di attività di perquisizione, essi erano stati destinati dal FERRI ad incombenze diverse, e precisamente all'individuazione presso gli ospedali cittadini dei soggetti ivi ricoverati ed alla loro identificazione.

Lamentano poi i ricorrenti che la Corte territoriale li avrebbe erroneamente indicati come presenti, assieme ai MAZZONI, in Questura, intenti a collaborare alla redazione degli atti, in collegamento con il FERRI, quando, al contrario, avevano trascorso la notte negli ospedali, ed evidenziano le emergenze processuali considerate dimostrative del travisamento di prova da parte del giudice d'appello.

Ritiene al proposito il Collegio che la doglianza concerna elementi di fatto privi di rilievo, atteso che l'accusa rivolta ai due imputati si riferisce alla successiva sottoscrizione degli atti da parte loro, circostanza del tutto pacifica.

Quanto al rilievo del secondo motivo - che i ricorrenti avevano sottoscritto i verbali, non in fiducia, ma su preciso ordine del FERRI - occorre osservare che il preteso ordine del superiore si sarebbe sostanziato nell'imposizione di sottoscrivere atti che rappresentavano circostanze di fatto che i prevenuti o avevano potuto constatare direttamente non essere veritiere - quali la resistenza asseritamente opposta all'interno dell'edificio, inesistente e come tale da loro riscontrabile posto che erano entrati quando ancora erano in azione le squadre addette alla "messa in sicurezza", o la presenza delle *molotov* in luoghi di transito ed accesso comune, da loro visti proprio nell'immediatezza dell'operazione - oppure, sui fatti verificatisi dopo la loro partenza, che avrebbero dovuto attestare come veri sulla fiducia che i medesimi fossero riportati correttamente; in definitiva l'ordine avrebbe avuto per oggetto, all'evidenza, la commissione di un delitto di falso ideologico.

Né rileva il riferimento alle disposizioni dell'art. 66, 4° comma, della Legge 121/81 sull'ordinamento della Polizia di Stato, che prevede l'obbligo per l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo; tuttavia, proprio la di-

sposizione invocata dai ricorrenti dispone che il dipendente al quale "viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato non lo esegue ed informa immediatamente i superiori" (cfr per analogo caso in tema di falso in atto pubblico su ordine superiore, Sez. V, n. 6064 del 25/11/2008).

Non è poi fondato il secondo motivo di ricorso, laddove sostiene la legittimità della sottoscrizione degli atti di polizia giudiziaria da parte di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano partecipato all'operazione solo in parte, per l'identificazione degli arrestati, senza alcuna responsabilità per ulteriori indicazioni provenienti da altri soggetti, confluite nell'atto complesso.

Non può il Collegio che riportarsi a quanto già osservato al proposito più sopra (n. 20) per dimostrare l'infondatezza di una tale doglianza, dovendosi qui appena ribadire che la sottoscrizione dell'atto, in mancanza di adeguate specificazioni, attribuisce a ciascuno dei sottoscrittori l'attestazione della veridicità delle indicazioni ivi contenute, sia quanto all'operato di ciascuno, sia quanto ai fatti verificatisi e percepiti come giustificativi dell'esecuzione dell'attività di polizia giudiziaria documentata.

Anche con riferimento al terzo ed al quarto motivo di ricorso il Collegio non può che riproporre le argomentazioni svolte più sopra (n. 20) in merito al ricorrere del falso ed alla configurabilità della ritenuta aggravante di cui al cpv. dell'art. 476 c.p., nonché alla correttezza della decisione della Corte d'appello di ritenere regolare la contestazione e rispettato il disposto dell'art. 521 c.p.p.

Al rigetto del ricorso segue la condanna di Davide DI NOVI e Renzo CERCHI, singolarmente, al pagamento delle spese processuali e, nei termini di cui al dispositivo, alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili.

RICORSO MAZZONI

22) Il primo motivo del ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, perché per la maggior parte si diffonde in un esame generale della motivazione, esaminando le vicende preliminari rispetto alla vera e propria operazione e facendo riferimento alle posizioni di imputati diversi ed a parti della vicenda che, come si è più volte notato sopra, non hanno decisiva rilevanza per la decisione sulle imputazioni in concreto formulate, soprattutto a carico del ricorrente.

Quanto specificatamente alla sua posizione, anche se il ricorrente lamenta che sia stata ritenuta la responsabilità a causa di un'indebita attribuzione ai firmatari dei verbali di polizia giudiziaria di tutti i contenuti di quegli atti, indipendentemente dall'apporto di ciascuno, occorre osservare come la Corte di merito abbia correttamente evidenziato che - nonostante si fosse accreditato quale estraneo all'attività di perquisizione e quale partecipante alla mera descrizione e catalogazione del materiale sequestrato nella bozza di verbale, che poi sarebbe

diventata il verbale di perquisizione e sequestro, riversata anche nel verbale di arresto - egli era in ogni caso entrato nella scuola "Pertini" mentre ancora si sviluppavano i soccorsi ai feriti, ed era quindi in corso, secondo una cronologia ritenuta attendibile, la perquisizione, e si era trovato nelle condizioni di rendersi conto, come gli altri operatori entrati dopo i primi reparti, delle esatte proporzioni di quanto stava accadendo.

Quanto alle più specifiche questioni di diritto, relative alla pretesa legittimità della sottoscrizione parziale dei verbali di polizia giudiziaria, con esclusione di responsabilità per le parti diverse da quelle direttamente attribuibili al pubblico ufficiale, in quanto provenienti da contributi altrui in un atto complesso, già si sono affrontate (n. 20) le complesse doglianze di altri ricorrenti, dovendosi rilevare in questa sede che, essendo previsto dalla norma che il verbale descriva l'attività del pubblico ufficiale che lo redige e lo sottoscrive, nulla, al di là di una prassi che non giustifica, impedisce che il verbale stesso sia la corretta rappresentazione, per così dire fotografica, del contributo di ognuno degli operanti, di ciò di cui ciascuno può rendersi testimone con la propria sottoscrizione.

In relazione alle doglianze concernenti la configurabilità e la contestazione dell'aggravante del falso in atto pubblico fidefaciente ed anche della rilevanza dell'indicazione concernente l'attestazione che "gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia", contenute nell'ultima parte del primo motivo, il Collegio non può che rifarsi a quanto ampiamente evidenziato (n. 20) in merito più sopra.

Sul secondo motivo di ricorso concernente i delitti di calunnia ed arresto illegale, già si è rilevato (n. 19), e qui occorre solo ribadirlo, come correttamente la motivazione della sentenza impugnata abbia escluso una possibilità di proscioglimento nel merito, con il riferimento alla partecipazione alla complessa operazione mistificatoria conseguente all'irruzione e comportante, mediante sottoposizione a privazione della libertà, l'attribuzione di gravi reati a soggetti che era certo non avessero commesso i fatti loro ascritti, e come l'omessa indicazione nel dispositivo letto in udienza dalla Corte d'appello delle dichiarazioni di estinzione per prescrizione dei citati delitti rubricati sub D) ed E) fosse frutto di mero errore materiale.

In ordine al trattamento sanzionatorio, non resta che ribadire che la Corte di merito del tutto legittimamente ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, sia pure a persone incensurate, la natura dei reati addebitati e la loro gravità, anche quali violazioni dei doveri di fedeltà, osservando, quanto ai falsi, alle calunnie e agli altri reati conseguenti, che s'era trattato della partecipazione consapevole alla preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato in un lungo arco di tempo intercorso fra la cessazione del-

le operazioni e il deposito degli atti in Procura; ed evidenziando l'odiosità del comportamento di chi aveva partecipato - una volta risultato che l'esito della perquisizione si era risolto nell'ingiustificabile massacro dei residenti nella scuola - all'attività di realizzazione di atti rappresentanti una serie di false circostanze, funzionali a sostenere gravi accuse tanto da giustificare un arresto di massa, formulate peraltro in modo logico e coerente, così da indurre i Pubblici Ministeri a chiedere, e ottenere seppure in parte, la convalida degli arresti.

Come detto anche sopra, si tratta di motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili ai sensi dell'art. 62 bis c.p., a fronte della quale il ricorrente non indica circostanze di fatto non esaminate, decisive al fine di una diversa valutazione.

Infondato anche il rilievo sugli aumenti di pena per continuazione, se si considera che ai responsabili dei falsi è stata ascritta la partecipazione alla complessa opera di mistificazione sopra evidenziata, funzionale, oltre che alle specifiche attività di polizia giudiziaria, alla complessiva rappresentazione dei fatti all'A.G.

Al rigetto del ricorso segue la condanna di Massimo MAZZONI al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.

RICORSO CICCIMARRA

23) Con l'ampio primo motivo il ricorso il CICCIMARRA deduce l'erronea applicazione della legge quanto alla legittimità della sottoscrizione del verbale d'arresto anche da parte di chi non abbia partecipato, o abbia partecipato solo in parte, all'attività documentata, nel caso avendo egli partecipato alla prima fase dell'irruzione, alla perquisizione ed avendo visto il materiale disposto all'interno della scuola che comprendeva anche le bottiglie *molotov*, nonché avendo partecipato alla decisione di procedere all'arresto.

In relazione a una tale serie di rilievi del ricorrente, rammenta il Collegio che la Corte territoriale ne aveva correttamente valutato sul piano fattuale la posizione, proprio nei termini rappresentati in ricorso, perché aveva formulato le sue valutazioni al proposito, dopo aver dato atto che il prevenuto era:

- giunto sul posto con il MORTOLA prima ancora della chiusura del cancello da parte degli occupanti la scuola, nella fase in cui venivano colpiti dalle avanguardie dello schieramento di polizia COVELL e FRIERI;

- era entrato nel cortile dopo lo sfondamento del cancello, tentando con i suoi uomini di forzare il portone di ingresso laterale sinistro, ed era entrato nella scuola "Pertini", dopo che il Reparto mobile era riuscito nell'intento;

- aveva visto persone ferite scendere la scale accompagnate da colleghi;

- era salito al primo piano dove aveva visto un poliziotto che picchiava inu-

tilmente un ragazzo inerme e l'aveva invitato a fermarsi;

- non aveva assistito ad atti di violenza da parte dei presenti nella scuola, né alcuno dei colleghi gliene aveva riferiti;

- si era basato sulla relazione di CANTERINI per elaborare il contenuto dell'atto;

- aveva partecipato alla decisione collegiale di procedere all'arresto.

Da una tale incontestata ricostruzione di fatto il giudice d'appello aveva però dedotto, con argomentazioni del tutto logiche e consequenziali, che il CICCIMARRA si era trovato nelle condizioni di comprendere chiaramente che i fatti all'interno della scuola si erano svolti in modo ben diverso da quello che era stato successivamente riferito nei verbali, per giustificare la decisione collegiale di chi, come lui, aveva deliberato l'arresto.

Sulle questioni più strettamente di diritto proposte nelle articolazioni del primo e del secondo motivo il Collegio non può che riferirsi a quanto già osservato (n. 20), in occasione della valutazione delle analoghe posizioni dei ricorrenti CALDAROZZI e FERRI, sull'infondatezza dei rilievi circa il portato del disposto dell'art. 120 disp. att. c.p.p., con riferimento all'art. 386 stesso codice; né, come osservato sopra e per le ragioni ivi più ampiamente esplicitate, può condividersi l'assunto del ricorrente che vede nell'elaborazione giurisprudenziale in tema di combinato disposto degli artt. 499 e 514 cod. proc. la conferma della possibilità che il verbale d'arresto sia sottoscritto anche da parte di soggetti che non abbiano partecipato alle operazioni materiali o vi abbiano partecipato solo parzialmente.

Anche quanto alla restante articolazione del primo motivo il Collegio non può che riportarsi a quanto già ampiamente osservato (n. 20) per dimostrare la non fondatezza del rilievo del ricorrente, secondo cui il testo dell'art. 479 c.p. – per il quale, essendo oggetto di falsa attestazione punibile, non solo quanto frutto di percezione diretta, ma anche “[altri] fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità” – smentirebbe la tesi del giudice d'appello, che ha ravvisato il reato di falso ideologico nell'aver sottoscritto verbali in cui venivano rappresentate circostanze di fatto, senza avervi partecipato o assistito personalmente, laddove si sostiene invece che sarebbe legittima la sottoscrizione di un verbale d'arresto per aver appreso circostanze di fatto *de relato* o preso decisioni circa la qualificazione giuridica dei fatti.

Le doglianze di cui al secondo motivo sul ricorrere dell'aggravante di cui al cpv. dell'art. 476 c.p. e sul difetto di contestazione con correlativa nullità ex art. 522, cpv., c.p.p. sono state diffusamente esaminate, e ritenute non fondate, con riferimento al ricorso CALDAROZZI e FERRI (n. 20) così che il Collegio non può che riportarsi a quanto rilevato al proposito.

Uguualmente, i rilievi proposti dal terzo motivo, sulla pretesa nullità della sentenza per l'omessa pronuncia in dispositivo relativamente al delitto di calunnia, sono stati affrontati più sopra (n. 19) unitamente a quelli analoghi di altri ricorrenti.

Al rigetto del ricorso segue la condanna di Fabio CICCIMARRA al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.

RICORSO DI BERNARDINI

24) Quanto alle doglianze di cui al primo motivo occorre osservare come già nelle premesse si sia evidenziata l'irrelevanza, al fine della presente decisione, dei fatti precedenti l'irruzione alla scuola "Diaz", al di là del loro valore di antecedente storico, e soprattutto con riferimento alla posizione del DI BERNARDINI, escluso dalle imputazioni concernenti le violenze.

Il percorso attraverso il quale si era giunti all'azione presso quella scuola, per eseguire una perquisizione d'iniziativa alla ricerca di armi, poco rileva con riferimento alle imputazioni di falso e collegate e s'è già osservato come la decisione di procedere ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. non si potesse ritenere illegittima.

Quanto poi all'apprestamento di un apparato "bellico", è nei fatti che era stata predisposta un'operazione coinvolgente un numero di operanti molto elevato e con una gestione che prevedeva "manovre a tenaglia di reparti" e presenza di altri a "cinturare" la zona.

Non si vede, tuttavia, come una tale circostanza (peraltro indiscutibile) possa aver rilievo nella valutazione della posizione del ricorrente accusato di azioni successive ai comportamenti realizzati prima e durante l'operazione.

Né coglie nel segno il secondo motivo laddove in sostanza si censura la motivazione della sentenza quanto all'individuazione degli elementi da cui trarre la consapevolezza del ricorrente della provenienza dall'esterno delle *molotov*, lamentando l'omessa considerazione delle deduzioni difensive soprattutto sul fatto che egli aveva per primo indicato le persone che avevano avuto una qualche parte nella vicenda della consegna di quelle bottiglie incendiarie.

La Corte di merito ha evidenziato alcuni elementi di fatto da cui ha tratto una sicura convinzione di falsità delle indicazioni confluite nel verbale di perquisizione e sequestro sulla presenza delle *molotov* nello stanzone al piano terra vicino alla porta di accesso (affermazione oggetto anche delle prime dichiarazioni del ricorrente), rilevando in primo luogo che il prevenuto si era trattenuto per circa dieci minuti all'interno della scuola ed era stato quindi in condizione di rendersi conto che le bottiglie non vi si trovavano; poi, che era risultato accertato, e

da lui ammesso (irrilevante essendo quale situazione processuale avesse indotto l'imputato a modificare versione) che le aveva ricevute dal TROIANI.

Né è fondato il rilievo che dalla sentenza non si ricaverebbe la prova che fosse evidente che le bottiglie provenivano dall'esterno; il giudice d'appello ha osservato, del tutto logicamente, che avendo DI BERNARDINI potuto vedere che all'interno non v'erano le bottiglie - avute poi in consegna proprio dal TROIANI cui erano affidati compiti di pattugliamento esterno - non avrebbe avuto alcuna plausibile possibilità di ritenere che le *molotov* fossero state portate dall'interno all'esterno della scuola, per poi venire a lui consegnate da TROIANI, che ben conosceva.

Ritiene quindi il Collegio, che la Corte di merito abbia fornito, sulla consapevolezza da parte del DI BERNARDINI, che non vi fossero le bottiglie all'interno dell'edificio, una motivazione del tutto congrua ed ancorata a sicure emergenze processuali, valutate in modo corretto e senza difetti di logica consequenzialità, con ciò dando anche conto della ritenuta erroneità delle conclusioni cui era giunto il primo giudice in tema di prova dell'elemento soggettivo.

Non fondato è il terzo motivo di ricorso che lamenta la ritenuta illegittimità della sottoscrizione del verbale di perquisizione e sequestro e del verbale d'arresto anche da chi avesse partecipato solo in parte all'attività documentata.

La questione è stata affrontata, e ritenuta non fondata, con riferimento alle posizioni esaminate sopra (n. 20) e alle argomentazioni sviluppate al proposito, anche riguardo alla pretesa legittimità dell'affidamento dei sottoscrittori dei verbali sui contributi provenienti da altri soggetti in rapporto alla funzione specifica del verbale di polizia giudiziaria, pur se correlato ad attività complessa, il Collegio non può che integralmente riportarsi.

Sul quinto motivo di ricorso (il quarto si esaminerà nel contesto delle considerazioni complessive sul trattamento sanzionatorio), quanto al ricorrere dell'aggravante del falso ideologico in atto pubblico ed alla correttezza della sua contestazione in concreto, non ci si può che riferire alle osservazioni sviluppate (n. 20) su analoghe doglianze dei ricorsi già esaminati, restando da rilevare come infondata sia la questione concernente l'elemento soggettivo sul ricorrere dell'aggravante, considerato che la stessa dipende dalla specifica natura dell'atto, e delle circostanze nello stesso riferite, pacificamente attribuibili anche al prevenuto, ed attestate in ogni caso con la sua sottoscrizione. Né la sentenza impugnata si espone a censure quanto all'individuazione di tali circostanze, accuratamente effettuata con attento esame della natura delle stesse e loro valutazione in rapporto alla giurisprudenza formatasi al proposito.

In tema di trattamento sanzionatorio, rileva il Collegio che manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni di merito è il sesto

motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con cui gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche ed è stata individuata la misura della pena.

Non può al proposito che ripetersi quanto osservato in relazione alle posizioni di altri ricorrenti, rimarcando come del tutto legittimamente la Corte di appello abbia ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche la natura dei reati addebitati e la loro gravità, per la violazione dei doveri di fedeltà di tutti i prevenuti, realizzati nella consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio in danno degli arrestati, per la scelta di persistere negli arresti nonostante l'esito disastroso dell'intervento, creando una serie di false circostanze, funzionali a sostenere accuse così gravi da giustificare un arresto di massa, formulate peraltro in modo logico e coerente, tanto da indurre i Pubblici Ministeri a chiedere, e ottenere seppure in parte, la convalida degli arresti.

Si tratta, occorre ribadire, di motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili ai sensi dell'art. 62 bis, a fronte della quale il rilievo del ricorrente, che si dovessero considerare i propri contributi processuali all'epoca delle indagini preliminari e la circostanza che la mancata partecipazione al processo fosse stata determinata dalle sue gravi condizioni di salute, conseguenti ad un incidente stradale, si risolve in una pretesa di rivalutazione del merito, laddove le argomentazioni della Corte territoriale non possono essere scalfite nella loro fondatezza e coerenza dalla considerazione di elementi di fatto, che seppure il ricorrente ritenga di particolare rilievo, non paiono decisivi.

Infondato è anche il rilievo sugli aumenti di pena per continuazione, se si considera che a tutti i responsabili dei falsi, è stata ascritta la partecipazione alla complessa opera di mistificazione sopra evidenziata (la decisione di procedere agli arresti risulta dalla sentenza, per dichiarazione di CICCIMARRA, essere stata presa collegialmente da tutti i sottoscrittori del verbale relativo), funzionale, oltre che alle specifiche attività di polizia giudiziaria, alla complessiva rappresentazione dei fatti all'A.G.

Al rigetto del ricorso segue la condanna di Massimiliano DI BERNARDINI al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.

RICORSO DOMINICI

25) Osserva il collegio che non è fondato il rilievo del ricorrente sull'inammissibilità dei gravami della pubblica accusa nei suoi riguardi e sull'omissione di motivazione al proposito da parte del giudice d'appello.

Invero, entrambi gli appelli degli uffici del Pubblico Ministero hanno diffusa-

mente censurato la decisione del primo giudice di assoluzione dei funzionari che avevano sottoscritto i verbali di polizia giudiziaria, con un chiaro riferimento da parte del Procuratore della Repubblica alle circostanze dell'ingresso del DOMINICI nella scuola fra i primi, assieme a CICCIMARRA, in tal modo evidenziandosi, nell'ottica dell'impugnazione, la possibilità che avrebbe avuto il prevenuto di rendersi conto di quanto accadeva all'interno, in raffronto poi alla situazione come rappresentata nei verbali.

Nonostante la mancanza di un'espressa deliberazione sul punto, il testo della motivazione, in generale e nell'affrontare la posizione del DOMINICI, rende evidente la propria valutazione di ammissibilità dell'impugnazione della pubblica accusa.

Non fondati sono poi i rilievi sul preteso travisamento di prova da parte della Corte, quanto ai movimenti del ricorrente nella notte presso la scuola "Diaz". La sentenza del giudice d'appello evidenzia un fatto determinante, e cioè che proprio lo stesso imputato aveva ammesso il proprio ingresso nella scuola, quando aveva dichiarato di aver notato alcuni operatori che rovistavano negli zaini, e quindi quando la perquisizione era ancora in corso.

Inoltre, il ricorrente, nel contestare l'interpretazione di un suo colloquio con CANTERINI, avente per oggetto le lesioni subite dai presenti nella scuola e se gli uomini del reparto mobile avessero colpito *alla cieca* oppure *al buio*, dimostra in ogni caso come la Corte d'appello avesse correttamente ritenuto che lui aveva potuto constatare di persona quale fosse stato il concreto esito di quell'operazione; ciò rende privi di rilievo, da un lato la pretesa erronea valutazione delle prove, laddove si manifesta ininfluenza, per valutare la congruità della motivazione sulla responsabilità, il dato relativo alle video riprese, che non avrebbero mai raffigurato il DOMINICI, e dall'altro quale fosse stato l'esatto contenuto del colloquio con CANTERINI posto che, in merito alla posizione del ricorrente rileva solo che il colloquio nella scuola, e sulle condizioni della scuola, vi fosse stato.

Sul punto, la motivazione della sentenza non presta il fianco a censure di sorta.

Non fondate, per i motivi più volte specificati, sono poi le diverse doglianze sviluppate in ricorso sub C) e D) sulla configurabilità del falso a carico del prevenuto, che avrebbe sottoscritto l'atto sulla base delle indicazioni del MORTOLA, e sulla liceità in genere della sottoscrizione di chi non abbia partecipato all'atto di polizia giudiziaria, o vi abbia partecipato in parte, essendosi dedicato, nello specifico, all'identificazione delle persone arrestate, con riferimento anche al disposto dell'art. 120 disp. att. c.p.p.

Ugualmente infondate sono le considerazioni e le doglianze contenute nelle

due memorie depositate per il DOMINICI.

La prima ha per oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. in riferimento all'interpretazione dell'art. 6 della CEDU data dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza DAN-Moldavia del 5 luglio 2011, affrontata più sopra (n.1) e la seconda concerne il ricorrere del delitto di falso aggravato, come ritenuto dal giudice d'appello e la legittimità della condanna, in difetto di regolare contestazione.

In merito a tali doglianze il Collegio non può che rifarsi alle considerazioni già svolte (n. 20) su tutte le tematiche sopra sintetizzate e comunque oggetto del ricorso.

In tema di trattamento sanzionatorio, il motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni di merito, ad essa sottratte.

Non resta che ribadire, al proposito, che la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti, sia pure a persona incensurata, la natura e la gravità dei reati addebitati, visti quali violazioni dei doveri di fedeltà, consapevole partecipazione alla preordinazione di un falso quadro accusatorio per sostenere gravi accuse tanto da giustificare un arresto di massa.

Si tratta, come detto anche sopra, di motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili anche ai sensi dell'art. 62 bis c.p., a fronte della quale il ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia applicato a persona incensurata, per fatti avvenuti in data anteriore alla modifica legislativa, il disposto dell'art. 62 bis come novellato con D.L. 92/08, dimenticando però che espressamente la Corte aveva tenuto conto dell'incensuratezza, considerata tuttavia non rilevante a fronte degli altri elementi adeguatamente evidenziati e valutati.

Al rigetto del ricorso segue la condanna di Nando DOMINICI al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.

RICORSI NUCERA e PANZIERI

26) Con riferimento ai ricorsi di Massimo NUCERA, agente di polizia, e di Maurizio PANZIERI, ispettore di polizia, non reputa questa Corte esservi stato il lamentato travisamento della prova.

Con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, i giudici di appello hanno ricostruito la dinamica della aggressione riferita dal NUCERA, evidenziando la falsità delle relative annotazioni di servizio redatte da NUCERA e PANZIERI, confluite poi, quale uno dei fatti più eclatanti, nella comunicazione della

notizia di reato e nel verbale di arresto.

Non è compito di questa Corte rivalutare gli elementi probatori evidenziati in proposito dai giudici di secondo grado, né (in)seguire la difesa dei ricorrenti sull'analisi degli elementi fattuali per accreditarne la bontà del ragionamento e ritenere così più plausibile la versione offerta dal tribunale che i due imputati ha mandato assolti al termine del giudizio di primo grado.

In questa sede, infatti, non può che venire in rilievo la congruenza dell'apparato logico-argomentativo predisposto dai giudici di secondo grado a sostegno del loro giudizio di colpevolezza, senza possibilità di operare una scelta tra le due diverse ricostruzioni, ovvero proporre una terza, ma solo saggiare, nei limiti propri del giudizio di legittimità, la tenuta del discorso logico-giustificativo che sorregge la decisione assunta.

Orbene, i giudici di appello, nel ritenere l'episodio in questione <una delle più gravi e sfrontate messe in scena di questo processo>, non sono venuti meno ai criteri della logica argomentativa e della compiuta analisi del materiale probatorio acquisito, che sempre devono informare ogni decisione di merito, pervenendo in tal modo a conclusioni che raggiungono il grado di quella certezza processuale che risponde ai canoni anche costituzionalmente previsti in materia.

Nel ritenere che <l'episodio è stato inventato di sana pianta> e che esso è stato addotto quale grave elemento di conferma dell'atteggiamento di violenta resistenza incontrato dagli operatori all'interno della scuola "Diaz-Pertini", i giudici di appello hanno posto in rilievo come nell'annotazione di servizio redatta alle ore 03,00 del 22.7.2001, l'agente NUCERA abbia riferito di essere stato affrontato, non appena salito con la propria squadra al primo piano dell'edificio ed avere fatto irruzione nell'ultima stanza a destra, da un giovane alto circa cm. 170 il quale gli aveva puntato, con la mano destra ed il braccio teso, un coltello alla gola.

Esso NUCERA aveva però colpito il giovane al torace con il "tonfa" e lo aveva allontanato da sé, ma dal predetto era poi stato colpito <vigorosamente al torace al contempo facendo un rapido salto all'indietro>, per venire in seguito bloccato dall'ispettore PANZIERI e dai colleghi intervenuti, che avevano condotto l'aggressore al piano terra, nel punto di raccolta.

Immediatamente dopo - prosegue l'annotazione di servizio - NUCERA si era accorto della presenza a terra, nel punto della colluttazione, di un coltello, che aveva raccolto, per poi avvedersi, durante la discesa delle scale, di aver riportato un taglio sulla giubba nel punto in cui era stato colpito, nonché un corrispondente taglio anche sul corpetto interno di protezione: aveva in quel momento compreso di essere stato attinto dalla punta del coltello e si era precipitato al piano terra per individuare l'aggressore, ma non era riuscito a riconoscerlo tra i pre-

senti né a ricordare chi fossero i colleghi che lo avevano fermato.

Successivamente, NUCERA, nell'interrogatorio del 7.10.02, aveva mutato versione dei fatti allorché aveva affermato di aver avuto solo la sensazione di essere stato attinto una prima volta per essersi eccessivamente proteso verso l'aggressore, il quale poi, indietreggiando con il braccio teso, aveva perduto l'equilibrio tentando invano di aggrapparsi al braccio di NUCERA, ma nel contempo riuscendo a sferrare un altro colpo che aveva raggiunto l'agente al torace.

In tale oggettivo contrasto di versioni - sottolineato dalla Corte genovese che non certo illogicamente ne ha tratto convinzione per una reciproca incompatibilità che ha finito con il riverberarsi sulla stessa intrinseca loro inattendibilità - deve aggiungersi anche la versione resa dall'ispettore PANZIERI nella relazione di servizio del 22.7.2001.

In tale relazione, PANZIERI ha riferito di aver assistito all'episodio in cui NUCERA aveva avuto una colluttazione con uno sconosciuto aggressore che teneva un oggetto in mano, aggressore che era stato poi fermato ed accompagnato al centro di raccolta.

Nell'interrogatorio del 24.7.03, PANZIERI ha invece sostenuto di aver visto, una volta che NUCERA era entrato assieme ad un collega, <questa persona che...fra il chiaro e il buio veniva avanti questa ombra, che aveva il braccio alzato, una specie di pugno alzato, non so se fosse un qualche oggetto o qualcosa. E basta, perché poi in quel punto lì io ho lasciato...e non so se l'hanno preso...perché io sono scappato di sopra>.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ravvisato l'incompatibilità delle versioni rese da PANZIERI con quelle di NUCERA, avendo PANZIERI addirittura affermato di non aver visto alcun oggetto in mano all'aggressore e di essersi subito allontanato, quasi a voler prendere le distanze - hanno perspicuamente sottolineato i giudici di secondo grado - dall'episodio, laddove NUCERA ha invece sostenuto che l'aggressore era stato bloccato, tra gli altri, proprio dal PANZIERI.

Inspiegabile resta peraltro la circostanza della mancata identificazione e del mancato arresto dell'autore di un episodio di siffatta gravità, nel contesto inoltre di quell'operazione di "messa in sicurezza" realizzata - ha rimarcato ancora la Corte territoriale - con una quantità di uomini diverse volte multipla del numero di presenti nella scuola, ovvero spiegabile - è l'amara quanto condivisibile conclusione dei giudici di appello - con l'essere l'episodio mai avvenuto, tassello invece di quella più ampia opera mistificatoria in corso e realizzata - hanno non certo implausibilmente convenuto i giudici di appello - in una delle numerose aule con l'utilizzo di banchi o di cattedre scolastiche per stendere gli indumenti uno dentro l'altro, come fossero indossati, e procurare i tagli con un coltello affilato.

Non ostante a tale conclusione, per la loro sostanziale irrilevanza, sono poi

correttamente state ritenute le risultanze della perizia svolta in incidente probatorio, secondo la quale le lacerazioni sugli indumenti sarebbero compatibili solo con la seconda versione dei fatti fornita dal NUCERA, trattandosi appunto di un mero giudizio di compatibilità che lascia inalterato il giudizio di inattendibilità della seconda versione fornita dal NUCERA, incompatibile – per quanto sopra considerato – con la versione degli accadimenti riportata nell’annotazione di servizio che proprio il teste Nicola GALLO, incaricato di redigere la comunicazione della notizia di reato, aveva raccomandato a NUCERA di preparare sin nei minimi particolari, data la delicatezza dell’episodio, dovendo così escludersi – hanno perspicuamente osservato i giudici di secondo grado – da parte del NUCERA superficialità o stato confusionale per mancata consapevolezza dell’importanza dell’annotazione.

Sulla base dei rilievi di cui sopra in ordine alla tenuta logica della sentenza del giudice d’appello ed all’inconsistenza delle doglianze al proposito, anche per la valutazione di tutti gli elementi di prova disponibili, compresi i contributi del perito TORRE, esaminati e valutati in modo non illogico in una complessiva e non parcellizzata disamina degli elementi a disposizione, si manifestano infondati anche i rilievi svolti dal responsabile civile, Ministero dell’Interno, nel suo quinto motivo di ricorso, che in sostanza, nel criticare le argomentazioni della sentenza, propone alla Corte una rivalutazione degli accadimenti non consentita in questa sede.

27) Quanto alla asserita violazione dell’art. 521 c.p.p. – dedotta con l’ottavo ed il nono motivo – per non esservi corrispondenza tra l’imputazione contestata, limitata alle false attestazioni contenute nelle relazioni di servizio, e la sentenza, in cui la contestazione era stata estesa anche ai verbali di arresto e perquisizione, è sufficiente considerare, per ritenerla infondata, che NUCERA e PANZIERI hanno sottoscritto non solo le rispettive annotazioni sull’episodio dell’accoltellamento, ma anche il verbale di perquisizione e sequestro e quello di arresto, come contestato loro ai capi I (per NUCERA) e M (per PANZIERI).

Le due false annotazioni sono poi state allegate alla comunicazione della notizia di reato ed il loro contenuto è stato trasfuso nel verbale di arresto, sottoscritto da NUCERA e PANZIERI, proprio al fine – hanno pertanto correttamente concluso sul punto i giudici di secondo grado – di rafforzare l’accusa di resistenza e detenzione di armi a carico di tutti gli arrestati, in tal modo derivandone la responsabilità per il reato di falso pluriaggravato loro ascritto, a nulla rilevando, con riferimento all’ultima parte del nono motivo di ricorso, per diversamente concludere in termini di carenza dell’elemento soggettivo, la palesata perplessità del NUCERA nella sottoscrizione dei verbali di arresto e sequestro, trattandosi di atti alla cui stesura non aveva partecipato, dal momento che il sia pur deciso in-

tervento di MORTOLA a seguito del quale NUCERA si era determinato ad apporre anche la propria sottoscrizione, non aveva in ogni caso comportato quel vizio del consenso per violenza , tale da escludere la responsabilità per mancanza dell'elemento soggettivo.

Quanto al decimo motivo, relativo alla omessa statuizione ai fini penali circa il delitto di calunnia, non possono che valere le considerazioni al riguardo più sopra svolte nel ritenere tale omissione emendabile nei sensi di cui al dispositivo.

In ordine poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, di nessun pregio si palesano le considerazioni svolte sul punto dalla difesa, proprio perché, per quanto fin qui esposto, la condotta dei due ricorrenti non può dirsi nello specifico, come vorrebbero invece i difensori, <pur sempre inserita nel contesto ambientale in cui era stata posta in essere e nella finalizzazione ad assicurare alla giustizia i colpevoli di gravi reati>.

Fondato è invece l'ultimo motivo di gravame, riguardante la determinazione della pena, errato dovendo considerarsi il dispositivo della sentenza impugnata che stabilisce una pena, per ciascuno dei due imputati, di anni tre e mesi otto di reclusione, corretto essendo quanto risultante dalla motivazione, una pena cioè di anni tre e mesi cinque di reclusione, cui si giunge partendo dalla pena base di anni tre di reclusione, aumentata di mesi due per la aggravante del nesso teleologico, con un aumento di un mese per ciascuno degli altri episodi di falso.

Ne consegue la rideterminazione della pena nel senso ora detto per i due imputati, previo annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata.

RICORSO TROIANI

28) Il primo motivo del ricorso non è fondato.

La Corte di merito, nel confermare la sentenza del tribunale e nel rispondere a precisa doglianza dell'appellante, ha evidenziato il percorso delle bottiglie incendiarie, dal ritrovamento da parte del GUAGLIONE nei pressi di Corso Italia, al deposito delle stesse sul blindato *magnum* quel giorno affidato all'autista BURGIO, utilizzato nel mattino dal DONINI e successivamente a disposizione del TROIANI incaricato dei "pattuglioni" pomeridiani e in seguito della "cinturazione" della zona circostante l'area della perquisizione al complesso scolastico "Diaz". La Corte territoriale ha anche dato atto che il GUAGLIONE si era poi premurato, al rientro in Questura, di riferire con apposita relazione, del rinvenimento delle *molotov* che aveva consentito, su espressa richiesta di quello, che fossero riposte sul veicolo in uso al DONINI.

Quindi nessun dubbio circa il percorso di quegli ordigni lasciati, sia pure con procedura non certo corretta, sul veicolo condotto da BURGIO fino alle vicinanze della scuola.

La motivazione della Corte non presta il fianco a censure di travisamento di prova o di illogicità in quanto si è riferita espressamente ad ammissioni del TROIANI, in un interrogatorio (9/7/2002), sulla consapevolezza di trasportare le *molotov* sul mezzo a sua disposizione, perché avvisato dall'autista al momento della partenza dalla Questura; sull'aver dato disposizioni telefoniche a BURGIO di prelevare le bottiglie e di portarle a lui, da Piazza Merani dov'era in sosta il veicolo, alla scuola "Pertini"; sull'aver consegnato le *molotov* nel cortile della scuola al DI BERNARDINI. Né paiono modificare in modo decisivo il senso della ricostruzione del fatto i riferimenti del ricorrente a sue differenti affermazioni, rese in momenti successivi, rimanendo inalterata (la Corte per prima dà atto delle varie oscillazioni delle affermazioni del prevenuto) la sostanza dei fatti e cioè che egli era consapevole della presenza degli ordigni sul veicolo, per averlo appreso da BURGIO, prima di dargli disposizioni di consegnarli nel cortile della scuola, questo essendo l'unico dato fattuale rilevante, posto che la Corte ha esaurientemente evidenziato la liceità della detenzione e del porto delle *molotov* sul veicolo d'istituto per tutte le fasi precedenti.

Anche con riferimento alla fase centrale della consegna delle bottiglie al DI BERNARDINI, la motivazione della sentenza d'appello appare adeguata e corretta nelle prospettazioni di diritto tratte da incensurabile valutazione del fatto.

Rammenta la Corte che il TROIANI aveva avuto l'incarico della "cinturazione" della zona di intervento al plesso scolastico "Diaz" avendo, per sua ammissione, appreso dal CALDAROZZI che sarebbe stata effettuata una perquisizione di quell'edificio; ininfluenza è poi la pretesa negativa, illogico essendo che ad un funzionario del suo livello, incaricato della sostanziale chiusura di una zona nell'abitato, non fosse stato chiarito per quali scopi la Polizia provvedeva ad un'operazione di così ampio respiro. Corretta è quindi la conclusione tratta dal giudice d'appello, che il prevenuto, nel recarsi al cortile della scuola, era perfettamente al corrente che si stavano perquisendo quei locali, come peraltro era ben visibile; né appare illogica la conclusione che egli, nel consegnare le *molotov* al DI BERNARDINI, dovesse rappresentarsi che i reperti sarebbero stati compresi fra quelli rinvenuti nel corso dell'attività di polizia giudiziaria in corso in quel momento ed in quel luogo, né risultano elementi di prova, pretermessi dalla Corte di merito, indicativi del fatto che dell'intenzione di far redigere apposito separato verbale di sequestro, nei limitati termini di cui ha poi parlato nel corso del procedimento, egli avesse fatto al collega specifica richiesta.

Corrette appaiono quindi le conclusioni del giudice d'appello in ordine alla volontaria consegna degli ordigni - non casualmente in mano al TROIANI, ma appositamente fatti portare dal collaboratore che li aveva prelevati dall'automezzo su cui da molte ore si trovavano - a un u.p.g. che stava perqui-

sendo un luogo dove mai avrebbe potuto reperire quelle bottiglie, nella evidente consapevolezza che il relativo verbale di sequestro ne avrebbe riportato, in modo contrario al vero, il rinvenimento in quel contesto spaziale e temporale.

Altrettanto corretta è la conclusione dal giudice d'appello che il porto, deliberato dal prevenuto, di quegli ordigni dal veicolo alla scuola, perché avvenuto per motivi non legittimi, comportasse a suo carico anche una specifica responsabilità, non configurabile e non configurata per le fasi precedenti.

Né pare al Collegio che ciò si ponga in contrasto con l'assoluzione dal delitto di calunnia, con ciò anche ritenendosi infondato il relativo motivo di ricorso del Procuratore generale di Genova; al proposito, la Corte di merito ha in modo logico, e sulla base di una ricostruzione dei fatti non censurabile in questa sede, che, se al TROIANI appariva certo che fosse contrario al vero quanto contribuiva a far risultare nel verbale di perquisizione e sequestro, sul fatto che le *molotov* fossero state sequestrate *in loco*, non altrettanto poteva apparirgli certo in quel momento, in una fase in cui le persone presenti per buona parte venivano soccorse perché ferite, che di quel rinvenimento si sarebbe fatto l'uso consistito nell'attribuzione della detenzione a persone identificate, o identificabili, utilizzo deliberato senza che egli abbia partecipato alle successive fasi dell'attività di polizia giudiziaria.

La decisione della Corte territoriale non si pone poi in contrasto con quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza 5 luglio 2007 n. 34966, laddove era stata rilevata la contraddizione fra l'esser stata ritenuta la partecipazione del prevenuto alla falsa incolpazione dei presenti nella scuola "Diaz-Pertini" (e quindi disposto il rinvio a giudizio per la calunnia), ed il proscioglimento dall'imputazione di falso, che questa Corte aveva considerato strumento per la falsa incolpazione, non potendosi logicamente ritenere che il TROIANI volesse ad un tempo "attribuire a degli innocenti il possesso di armi micidiali e proibite e, al contempo, non volere (o almeno ignorare) che venisse redatto lo strumento attraverso il quale tale attribuzione sarebbe avvenuta".

Tuttavia, da tali rilievi, che hanno ravvisato una correlazione in un ben preciso senso fra falso e calunnia, non può essere tratta necessariamente la conclusione che l'esclusione da responsabilità personale di TROIANI per la calunnia dovesse comportare necessariamente l'esclusione da responsabilità per il falso, come peraltro correttamente dimostrato dalla Corte di merito; né, per converso, che il riconoscimento di una partecipazione al falso dovesse inevitabilmente chiudere ogni possibilità di valutare se vi fosse prova sufficiente della consapevole partecipazione del prevenuto alle successive fasi di un'operazione calunniosa, al seguito della quale non aveva concorso con contributi alla redazione degli atti o alla deliberazione degli arresti.

Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso, sul ricorrere dell'aggravante di cui al II comma dell'art. 476 c.p. con riguardo agli atti di polizia giudiziaria oggetto dell'imputazione, ed al difetto della sua contestazione nel capo di imputazione.

Sul punto il Collegio si è espresso esaminando analoghi motivi di ricorso di altri imputati (n. 20) così altro non può fare che riferirsi alle argomentazioni in tale sede sviluppate, osservandosi solo, sull'elemento soggettivo, che la qualificazione professionale dell'imputato era tale da rendergli evidente che la contestazione relativa ad un verbale di perquisizione e sequestro non potesse che riferirsi ad atto fidefaciente.

Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni di merito, ad essa sottratte, è il terzo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli son state negate le circostanze attenuanti generiche.

Rileva il Collegio che legittimamente la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche la natura dei reati addebitati agli imputati e la loro gravità, come violazioni degli specifici doveri di fedeltà dei funzionari.

È pur vero che una parte delle argomentazioni della Corte di merito, sui lunghi tempi di elaborazione dell'opera mistificatoria, potrebbe non attagliarsi alla specifica posizione del TROIANI; tuttavia la Corte ha escluso in radice la rilevanza, per la posizione degli imputati dei reati di falso e collegati, delle condizioni di stress e stanchezza di quei giorni evidenziate dal ricorso, osservando che quei reati erano stati commessi nella lucida predisposizione di una falsa rappresentazione della realtà a copertura di un'operazione dai risvolti disastrosi.

Si tratta di specifico riferimento alla gravità del fatto che si attaglia anche alla posizione del ricorrente, funzionario della Polizia di Stato che collabora all'apprestamento di uno degli aspetti fondamentali di quell'opera di deformazione documentale del reale.

Pare al Collegio che sia argomento che ampiamente giustifica la mancata applicazione delle attenuanti in questione, trattandosi di motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili ai sensi dell'art. 62 bis, a fronte della quale il rilievo del ricorrente che si dovesse considerare il suo comportamento processuale - laddove i giudici del merito hanno più volte dato atto delle oscillazioni delle sue posizioni, lecite in chiave difensiva, ma non certo indice di fittiva collaborazione - si risolve in una pretesa di rivalutazione del merito, laddove le argomentazioni della Corte territoriale non possono essere scalfite nella loro fondatezza e coerenza dalla valutazione di altri elementi di fatto, che, seppur ritenuti di particolare rilievo dal

ricorrente, non sembrano poter prevalere in modo decisivo.

Deve infine essere accolto il quarto motivo di ricorso che evidenzia che nel procedimento n. 1079/08 r.g.t., riunito al principale solo all'udienza del 9 aprile 2008, a carico del TROIANI per il solo delitto di falso in atto pubblico, per il quale era stato rinviato a giudizio dopo l'annullamento da parte di questa Corte della sentenza di proscoglimento del Giudice dell'Udienza preliminare, era intervenuta la costituzione di parte civile dei soli COELLE Benjamin, POLIOK Rafael, ZAPATE-RO Guillermina, MASSÒ PAZ Guillermo, BARTESAGHI GALLO Sara, KUTSCHKAU Anna Julia, HERRERO VILLAMOR Dolores e JAEGER Laura, mentre le altre persone costitutesi parte civile nel procedimento principale, anche per il delitto di calunnia, non si erano costituite nei suoi confronti per il delitto di falso in atto pubblico, come risultava dai verbali relativi indicati dal ricorrente.

L'assoluzione dal delitto di calunnia avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a limitare l'affermazione di responsabilità civile del TROIANI per danni e spese nei soli confronti delle persone offese che s'erano costituite parte civile nel procedimento riunito, riferito a quella specifica imputazione.

Di conseguenza, la sentenza appellata deve essere annullata nelle parti in cui aveva adottato disposizioni civili nei confronti del TROIANI in favore di parti civili diverse da quelle sopra indicate, così che la condanna di Pietro TROIANI alla rifusione, nei termini di cui al dispositivo, delle spese processuali è limitata a quelle sostenute dalle sole parti civili regolarmente costituite nei suoi confronti.

RICORSO GRATTERI

29) Alla scellerata operazione mistificatoria ha dato impulso Francesco GRATTERI.

GRATTERI è stata la figura apicale di riferimento per gli appartenenti alle squadre mobili ed è risultato aver svolto un ruolo centrale nelle vicende processuali in esame, come dalla Corte territoriale evidenziato, essendosi occupato, la mattina del 21.7.2001, delle operazioni di perquisizione svoltesi presso la scuola "Paul Klee", conclusesi con l'arresto di 23 persone (poi scarcerate), accusate di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, accuse replicate poi con riferimento ai 93 arrestati all'interno della scuola "Diaz".

Nessun travisamento della prova - come invece sostenuto dai difensori del ricorrente - vi è stato da parte dei giudici di secondo grado i quali sono giunti correttamente alla affermazione di responsabilità del GRATTERI non sulla base di un apodittico "non poteva non sapere" riferito ad una responsabilità da posizione di comando, bensì sulla base di specifici elementi concreti a suo carico, tutti ben delineati secondo una rigorosa inferenza logica non suscettibile di essere vanifi-

cata in questa sede in conseguenza di una pretesa differente ricostruzione degli avvenimenti, ovvero di una alternativa rimodulazione degli elementi fattuali in una con una pretesa sostanziale irrilevanza e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni del Prefetto ANDREASSI per la considerazione che anche questi avrebbe dovuto nella specie assumere la veste quanto meno di indagato, ma mai quella di testimone, doglianza non certo "ricevibile" in sede di legittimità.

Le dichiarazioni di ANDREASSI, peraltro, hanno trovato conferma proprio in quelle di GRATTERI il quale - come evidenziato dalla Corte di appello - nel suo interrogatorio del 29.6.02 ha confermato la circostanza di essere stato lui alla guida dell'operazione presso la scuola "Paul Klee", rivendicando il suo intervento perché <quella perquisizione si stava svolgendo male>. Lo stesso GRATTERI, poi, era stato inviato presso la scuola "Diaz" dal dott. MANGANELLI, suo superiore gerarchico presso il Servizio Centrale Operativo, con il quale GRATTERI per tutta la giornata del 21.7.2001, sin dall'operazione "Paul Klee", era rimasto sempre in contatto, come è stato affermato dallo stesso MANGANELLI e riscontrato dai tabulati del telefono cellulare in suo uso, che hanno evidenziato ben 19 contatti tra GRATTERI e gli uffici dello S.C.O. tra le ore 20,30 e le ore 0,31.

E' risultato così accertato in fatto che la decisione di irrompere nella scuola "Diaz" era stata preceduta dalla seconda riunione, tenutasi presso la Questura di Genova, e GRATTERI - secondo la direttiva giunta dal Capo della Polizia che richiedeva un'attività più incisiva dopo i gravi fatti che avevano interessato la città di Genova - aveva assunto la funzione di comandante secondo la linea di comando, una volta venuta meno la figura di ANDREASSI, il quale non aveva partecipato alla seconda riunione in quanto dissociatosi dalla linea assunta per lo svolgimento dell'operazione, sconsigliata - a suo dire - anche dall'allora indagato LA BARBERA, come già evidenziato, il quale, aveva notato "questo nervosismo", aveva <subodorato che le cose non sarebbero andate bene, perché ognuno conosce gli animali suoi>.

A tali elementi probatori - oltremodo significativi di una presenza attiva e centrale di GRATTERI nel corso di tutta l'operazione, non quindi defilata secondo la riduttiva lettura proposta dalla difesa del ricorrente - sono da aggiungersi quelli risultanti dagli esiti della consulenza delle parti civili, anch'essi correttamente evidenziati nella sentenza impugnata, secondo cui dalle ore 0,24 alle ore 01,12 in 13 frammenti video GRATTERI compare nel cortile della scuola "Diaz", in uno dei quali, agitando il "tonfa", ordina di fermare le persone che stavano tentando la fuga attraverso i ponteggi, mentre in un altro partecipa al c.d. "conciliabolo" di funzionari con al centro il sacchetto contenente le bottiglie *molotov* tenuto in mano dal LUPERI.

È GRATTERI ad impartire l'ordine al dott. FILOCAMO, dopo averlo chiamato,

di reperire quanto in sequestro ed è ancora GRATTERI che compare in ulteriori 33 frammenti video dalle ore 01,13 alle ore 01,50 nei pressi del cancello dell'Istituto scolastico ovvero all' interno del cortile o ancora in via Cesare Battisti, intrattenendosi anche con i giornalisti presenti, a conferma - hanno non certo illogicamente sottolineato i giudici di appello - della apicalità della sua posizione, come tale ostentata anche nei confronti della stampa che ha avuto modo, in quelle circostanze, di riconoscere nel GRATTERI l'interlocutore in grado di chiarire i termini dell'operazione.

Partecipazione diretta ed attiva per tutta la durata dell'operazione "Diaz", pertanto, che non si è però con essa esaurita, poiché è proseguita - come evidenziato dalla Corte territoriale - nella fase della redazione degli atti, nonché nel controllo del loro contenuto, preceduto dalla richiesta rivolta al CANTERINI di redigere la relazione al questore (le "due righe al questore" della cui falsità si è già trattato) e dalla richiesta di certificati medici attestanti le lesioni subite dagli operanti, per suffragare il giudizio contenuto nella comunicazione della notizia di reato (della cui falsità si è parimenti più sopra trattato) sulla proporzione tra forza usata e violenta resistenza incontrata.

Che delle falsità contenute negli atti GRATTERI fosse consapevole è provato proprio - hanno perspicuamente osservato i giudici di appello - dall'essere egli giunto tra i primi sui luoghi, allorché era comunque visibile il corpo del giornalista Mark COVELL esanime in terra, vicino al cancello d'ingresso della scuola "Diaz", sì da avere subito contezza delle violenze già iniziate all'esterno dell'istituto scolastico, nonché dall'aver fatto ingresso nella scuola alle ore 00,03.30, allorché cioè l'operazione era in pieno svolgimento, percependo pertanto cosa stesse in realtà accadendo o in cosa comunque fosse consistita l'operazione, risoltasi in quella "macelleria messicana" di cui dolorosamente (quanto tardivamente) FOURNIER aveva parlato con CANTERINI.

Ciò nonostante, l'opera di falsificazione - che ha riguardato, come già rilevato, la relazione di servizio di CANTERINI, nonché i verbali di arresto, perquisizione e sequestro e la comunicazione della notizia di reato - è proseguita fino alla vicenda delle bottiglie *molotov*, la cui detenzione è stata attribuita a tutti i soggetti arrestati in ragione dell'inciso contenuto nella comunicazione della notizia di reato secondo cui gli ordigni erano stati rinvenuti <al primo piano dell'edificio, in luogo visibile e accessibile a tutti gli occupanti>, laddove invece è rimasto incontestato che in realtà tali ordigni non erano presenti quella sera nella scuola "Diaz-Pertini", ma erano colà stati trasportati dall'esterno, circostanza non certo ignota al GRATTERI - ripreso nel filmato allorché si trovava dinanzi a LUPERI, alle ore 00,41.29, il quale teneva in mano il sacchetto con le *molotov*, partecipava al conciliabolo con il suo diretto collaboratore, quindi alla gestione del reperto e

alla decisione coralmemente assunta in quel frangente dai partecipanti, di attribuire cioè il possesso delle due bottiglie *molotov* a tutti gli occupanti la scuola "Diaz-Pertini", presenziando proprio alla esposizione delle *molotov* sul telo nero - il quale altresì era ben consapevole che in tale situazione non poteva essere eseguito alcun arresto per l'impossibilità di attribuire ad alcuno i fatti delittuosi ipotizzati.

Del tutto legittimamente pertanto tale condotta - attiva e concludente in termini di colpevolezza, non meramente passiva, inerte ovvero indifferente che il ricorrente ha tentato invece di accreditare - è stata addebitata al GRATTERI quale concorso morale nella redazione degli atti falsi di cui al capo A) della rubrica, per essersi estrinsecata in istigazione, suggerimento e rafforzamento dell'intento delittuoso dei sottoscrittori materiali dei verbali - con le modalità fin qui evidenziate - , il tutto finalizzato alla calunnia e all'arresto illegale degli occupanti la scuola "Diaz-Pertini", onde garantire in tal modo l'impunità degli autori delle lesioni cagionate agli stessi arrestati e fornire, quanto meno nell'immediatezza, una patente di legittimità e di plausibilità ad una operazione di p.g. svoltasi invece con modalità tali da concretare, per quanto sopra esposto, i reati di lesioni personali anche gravi, in assenza di qualsivoglia causa di giustificazione.

30) Le considerazioni che precedono non possono non valere anche per il delitto di calunnia sub B), in quanto la Corte genovese, lungi dall'inferire illoggicamente la responsabilità del GRATTERI in ragione dell'attività istituzionalmente svolta dal medesimo - come sostenuto dalla difesa onde assegnare una patente di liceità alle sollecitazioni dal GRATTERI rivolte al CANTERINI di redigere un'informativa completa, anche in punto delle riferite (false) resistenze incontrate dagli operanti all'interno della scuola "Diaz", per poi confrontarne il contenuto con quello delle altre relazioni - , ha enucleato precisi elementi a carico dell'imputato derivanti dal fallimento dell'alibi, non negato dalla stessa difesa, salvo a ricondurlo a lacunosi e confusi ricordi del GRATTERI in un momento di grande agitazione, caratterizzato da assenza di un "preciso riferimento organizzativo", nonché - lungi dal ridurre la responsabilità a quella sorta di "frammento filmico" lamentata dalla difesa - alla presenza costante del GRATTERI sul teatro delle operazioni, fino al conciliabolo tenuto con gli altri funzionari presenti e di cui lo stesso LUPERI (che, ripetesi, teneva in mano le due bottiglie *molotov* contenute in un sacchetto) ha avuto modo di riferire allorché ha ammesso che in detta occasione i funzionari avevano discusso e parlato delle *molotov*.

In ordine, infine, al terzo motivo, riguardante la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 2° dell'art. 476 c.p., si è sopra osservato come gli atti pubblici *de quibus* abbiano natura fidefaciente, né, in particolare, ha pregio la doglianza circa una pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza,

dal momento che vi è la sostanziale contestazione della predetta aggravante, essendo nel capo d'imputazione sub A) elencati tutti gli atti pubblici fidefacienti della cui falsità anche il GRATTERI è stato chiamato a rispondere ed in ordine ai quali si è compiutamente articolata tutta l'attività difensiva.

Al rigetto del ricorso segue la condanna di Francesco GRATTERI al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.

RICORSO LUPERI

31) Altra figura in posizione apicale è quella del LUPERI.

Come il GRATTERI non ha funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e si trova a Genova con un formale incarico di informazione e coordinamento con le Polizie estere. È diretto collaboratore del Pref. LA BARBERA, capo dell'UCIGOS, che giunge in giornata a Genova con un preciso incarico avuto dal Capo della Polizia, come riferito dal teste ANDREASSI, sulla cui deposizione s'è detto più sopra.

La Corte d'appello ne ha inquadrato correttamente la figura nelle fasi precedenti l'azione presso il complesso "Diaz" e soprattutto ha rilevato l'anomalia, rimarcata anche da più fonti testimoniali, costituita dalla presenza di funzionari di vertice nell'ambito di una perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., sulla cui legittimità formale non vi sono dubbi, così che non si ritengono di rilievo tutte le circostanze evidenziali in ricorso sui prodromi dell'operazione.

Peraltro, è importante rilevare come il ritenere che intenzione dei vertici fosse quella di risollevar l'immagine della Polizia, procedendo come linea direttiva ad arresti, non comporti il dar per scontato che fin dalla decisione di intervento presso la scuola "Diaz" vi fosse un preciso piano di arresti ad ogni costo, anche a costo di false incolpazioni a danno di chi venisse trovato nella scuola, né che si fosse decisa una spedizione punitiva, per dar sfogo alle frustrazioni dei giorni precedenti.

Piuttosto, risulta dalle sentenze di merito che s'era determinata una situazione concreta molto rischiosa, con l'utilizzo di personale sovrabbondante e in assetto "militare", senza particolari direttive affinché tensione e nervosismo - che, era noto ai vertici, serpeggiavano fra gli uomini - non prendessero il sopravvento in un'azione in vista della quale nessuno aveva segnalato la possibilità che si finissero per affrontare solo persone inermi.

Sempre dalle sentenze di merito appare che non vi sarebbe stata una vera e propria formale linea di comando dell'operazione, che la Corte d'appello ha ricostruito in linea di fatto sulla scorta delle risultanze processuali, non considerando le posizioni formali dei soggetti all'apice della gerarchia della Polizia presenti sul posto, che avevano cercato di defilarsi in qualche modo proprio con il riferimento

a tali loro posizioni, sulla cui irrilevanza, ad avviso del Collegio la valutazione della Corte territoriale pare del tutto adeguata.

Né ha fondamento la doglianza del ricorrente, che non sarebbe stata considerata la posizione del LA BARBERA. Questi è stato sottoposto ad indagini in concorso con LUPERI e GRATTERI e la Corte territoriale non ne ha valutato la posizione a causa del decesso avvenuto nel corso delle indagini preliminari, né pare sia rilevante che LA BARBERA, presente, potesse dare precise disposizioni, laddove anche un eventuale intervento del capo dell'UCIGOS non avrebbe potuto impedire a LUPERI di opporsi (come s'è già rilevato) all'esecuzione di un ordine costituente palesemente reato, né l'esecuzione del medesimo da parte sua sarebbe stata in alcun modo giustificata.

Risulta peraltro che, come ha rilevato la sentenza impugnata, GRATTERI e LUPERI, erano intervenuti *in loco* poco dopo lo sfondamento del cancello della scuola "Pertini", partecipando con tutto il peso della loro posizione di dirigenti applicati alla gestione dell'operazione, costituendo precisi punti di riferimento degli altri funzionari, come entrambe le sentenze hanno osservato.

È pur vero che, come rileva il terzo motivo di ricorso, nella deposizione CALESINI (vicario del Questore di Genova), esaminata anche nella trascrizione stenotipica, attesa la natura del rilievo del ricorrente, non si rinviene la frase che espressamente attribuirebbe al LUPERI attività di comando e di direzione sul posto. Si tratta però di travisamento della lettera della verbalizzazione non decisivo, in quanto la deposizione in questione contiene un dato fondamentale: che, cioè, sul posto si trovavano figure di vertice della organizzazione della polizia - per quel che rileva in questa sede, LA BARBERA ed il suo stretto collaboratore LUPERI, distolto dal suo incarico formale di Consulente Ministeriale per partecipare all'operazione, figure applicati che, secondo il CALESINI, mai avrebbero dovuto trovarsi in una situazione del genere, anche solo per questioni di sicurezza - la cui presenza (il riferimento espresso è a LA BARBERA, ma LUPERI si trovava in posizione immediatamente inferiore) rendeva assolutamente imprescindibile per tutti gli operanti, anche a livello dirigenziale, di doversi rapportare a chi, come loro, aveva una tale posizione di supremazia nell'ambito dell'organizzazione gerarchica della polizia, e di doverne seguire le indicazioni.

La sentenza dimostra poi che quello di CALESINI non era un mero accenno astratto, rilevando come proprio a LUPERI si fosse rapportato NUCERA, quando gli aveva riferito i particolari dell'aggressione ritenuta poi falsa; come a LUPERI venissero consegnate le *molotov* dopo che DI BERNARDINI, ricevutele da TROIANI, le aveva passate a CALDAROZZI; come fra LUPERI e GRATTERI, oltre ad altri, si sviluppasse quel colloquio, documentato con videoripresa, che aveva pacificamente per oggetto le bottiglie incendiarie tenute in mano da LUPERI.

La Corte di merito ha correttamente evidenziato (sulla base di una cronologia dei fatti che si è già osservato esser stata adeguatamente valutata) come LUPERI e GRATTERI non si fossero defilati una volta giunti sul posto, ma, poco dopo lo sfondamento del cancello, fossero entrati nel cortile e nell'edificio, aggirandosi per i locali della scuola mentre erano in corso le violenze (LUPERI era stato riconosciuto dalla teste BRUSCHI come presente nella palestra quando non erano ancora terminate le c.d. "colluttazioni unilaterali"), e si fossero potuti rendere conto di quanto era avvenuto e degli esiti dell'intervento del personale operativo.

Un simile rilievo dà quindi ragione della ritenuta loro consapevolezza circa l'uso spropositato che era stato fatto della violenza nell'occasione, per l'evidenza di quella che, s'è già rilevato sopra, era stata percepita come "macelleria messicana"; un esito dell'operazione che non poteva autorizzare esperti funzionari ad ipotizzare che vi fosse stata una resistenza tale da giustificarlo.

Alla loro presenza nell'edificio in quella fase la Corte territoriale ha poi ricollegato, in modo del tutto logico e plausibile, l'ampia possibilità che avevano avuto di rendersi conto dell'inesistenza delle bottiglie incendiarie nel luogo di accesso e passaggio dove, secondo i verbali redatti in seguito, si sarebbero dovute trovare, talmente evidenti da potersene attribuire la detenzione indistintamente a tutte le persone presenti.

Questo, con riferimento alle doglianze ampiamente sviluppate sull'ipotizzato inganno di TROIANI a LUPERI, laddove la Corte di merito ha esaurientemente dimostrato che era evidente che le *molotov* provenivano dall'esterno della scuola, risultando che erano state consegnate a DI BERNARDINI dopo un colloquio con TROIANI - quando ancora non aveva con sé il sacchetto - e solo dopo che quest'ultimo aveva dato disposizioni a BURGIO di prelevarle dal *magnum* e portarle da Piazza Merani al cortile della scuola, in modo che non poteva sorgere il dubbio che provenissero dall'interno, né in DI BERNARDINI, né in LUPERI che proprio in quel luogo esterno le aveva immediatamente ricevute per il tramite di CALDAROZZI.

Non è poi illogico che il possesso del sacchetto da parte di LUPERI abbia il significativo rilievo attribuitogli dalla Corte d'appello quando ha valutato i movimenti ripresi nei filmati in atti; infatti, DI BERNARDINI, esperto ufficiale di polizia giudiziaria, non si era preoccupato di far custodire in modo adeguato un reperto tanto prezioso e pericoloso, in attesa di consacrarne con un verbale il rinvenimento ed il sequestro, come era nei suoi poteri e doveri, ma l'aveva immediatamente consegnato a CALDAROZZI il quale, senza particolari cautele, l'aveva passato a LUPERI, privilegiando all'evidenza, sulle esigenze di tutela del reperto, la necessità che sul medesimo venissero prese rapide decisioni; ciò, in netto con-

trasto con i rilievi difensivi sul fatto che il giudice d'appello non avrebbe considerato che LUPERI si trovava sul posto solo come osservatore ed accompagnatore di LA BARBERA, senza alcun potere di decisione.

La Corte territoriale, allora, non ha potuto che dedurre correttamente da tali comportamenti che, come per l'episodio NUCERA (sulla cui falsità s'è già detto), anche per le *molotov* era necessario, indispensabile, il riferimento a LUPERI (e a GRATTERI) per le decisioni da adottarsi, laddove evidentemente la situazione non faceva apparir chiaro che sarebbe stato sufficiente verbalizzare il sequestro, ma si presentava tale da richiedere una decisione sul da farsi, ai massimi livelli.

La sentenza dà poi atto che LUPERI - peraltro smentito da MORTOLA sulla circostanza di aver avuto da quello la notizia che il sacchetto era stato rinvenuto all'interno della scuola - aveva ammesso che nei momenti del cd *conciliabolo*, ripresi nel filmato, fra gli astanti si era proprio parlato delle *molotov*. Ordigni che poco dopo erano finiti sul telo nero, in mostra con le altre cose oggetto di sequestro all'interno dell'edificio.

La Corte di merito desume correttamente che si era deciso di accreditare il rinvenimento delle *molotov* all'interno della scuola anche dall'entusiasmo con cui proprio LUPERI (in contrasto con l'asserita neutralità della sua presenza *in loco*) aveva parlato al teste FIORENTINO del rinvenimento delle bottiglie in questione. Non ha fondamento, secondo il Collegio, l'osservazione al proposito del ricorrente, secondo cui si tratterebbe di circostanza non rilevante, perché sarebbe stata ben comprensibile la soddisfazione del LUPERI, proprio per il rinvenimento delle bottiglie all'interno della scuola.

Invero, dovendosi escludere, per quanto sopra evidenziato, la fallace convinzione che le *molotov* fossero state trovate nell'edificio, una tale soddisfazione, nella piena consapevolezza che si trattava di ordigni non rinvenuti all'interno, non può spiegarsi altro che con l'intenzione del LUPERI di avvalersene in qualche modo; modo manifestatosi successivamente, con l'esposizione delle bottiglie fra i reperti ed il successivo inserimento del sequestro nei verbali, posti a base anche dei provvedimenti cautelari adottati nei riguardi delle persone trovate all'interno della scuola.

In definitiva, del tutto correttamente e senza manifestare i denunciati difetti di logica consequenzialità, la sentenza del giudice d'appello ha ritenuto che i prevenuti, e nel caso di specie LUPERI, erano stati costretti a prendere atto che la perquisizione aveva avuto un esito fallimentare (le pretese "mazzette in alluminio" rinvenute, erano ad es. stecche metalliche dell'intelaiatura degli zaini estratte dai poliziotti dal loro interno sotto gli occhi di testimoni che ne hanno riferito) e che, in più, aveva sortito esito disastroso l'azione di "messa in sicurezza" della scuola, per le violenze e le lesioni provocate ai presenti, così che, da un lato, si

faceva sempre più labile la possibilità di giustificare gli arresti e, dall'altro, ci si confrontava con una condotta degli operanti che avrebbe reso necessaria la denuncia e l'isolamento dei violenti, con i correlativi danni per l'immagine della Polizia.

Pur con questa inevitabile presa d'atto, s'era in ogni caso proceduto ad un arresto di massa giustificato da pretese resistenze, dal rinvenimento di oggetti scarsamente significativi, e dalla prospettazione di false circostanze come l'aggressione al NUCERA ed il rinvenimento delle *molotov*.

Non è in definitiva censurabile la decisione della Corte territoriale quando rileva che, seppure i verbali e gli altri atti fossero stati redatti e sottoscritti da persone diverse, proprio l'intervento in prima persona dei funzionari di vertice (LUPERI in special modo per la gestione delle *molotov*) in ciascuna delle vicende più significative aveva rappresentato un concreto e determinante impulso per i sottoposti nella predisposizione dei falsi atti di p.g., alla quale avevano dato il loro concorso di istigazione e suggerimento.

Al rigetto del ricorso segue la condanna di Giovanni LUPERI al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo.

RICORSO GAVA

32) Non è fondato il primo motivo del ricorso.

Si è censurata la sentenza del giudice d'appello per violazione di legge, sostenendosi che il verbale di perquisizione e sequestro ben può essere sottoscritto anche da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria che non abbiano partecipato all'atto di p.g. e che, chi non abbia partecipato all'attività, in ogni caso non può esser ritenuto responsabile dell'esser stati riportati in verbale dati di fatto contrari al vero in quanto provenienti da indicazioni di altri soggetti.

In sostanza, se il verbale di perquisizione e sequestro attesta falsamente lo sviluppo dei fatti, il pubblico ufficiale che non vi abbia assistito ben potrebbe, secondo il ricorrente, con la sua sottoscrizione partecipare all'attestazione oggettivamente falsa, in ipotesi, per aver partecipato alla decisione di procedere a quell'attività o per aver compiuto mera attività di identificazione delle persone nei cui confronti l'attività s'era svolta, posto che le generalità di queste vengono indicate nel verbale, non dovendo però rispondere della falsità di alcune delle parti della vicenda riassunta nel verbale a cui non abbia assistito.

Il Collegio, al proposito, non può che ribadire quanto già osservato con riferimento ad analoghe doglianze nei ricorsi esaminati più sopra (n. 20) con argomentazioni che in questa sede possono esser riproposte integralmente.

Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso concernente la configurabi-

lità dell'aggravante di cui al II comma dell'art. 476 c.p., riferita all'art. 479, con riferimento agli atti di polizia giudiziaria oggetto dell'imputazione, nonché alla legittimità della relativa contestazione nel procedimento. Anche in ordine alle tematiche poste con il motivo di ricorso in esame non si può che ribadire quanto già diffusamente osservato più sopra.

Il terzo motivo, riferito al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni di merito, ad essa sottratte.

Rileva il Collegio che del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto adeguata la pena ed ostative al riconoscimento al prevenuto delle attenuanti generiche - del cui diniego il ricorrente si è doluto solo in sede di memoria - la natura del reato addebitato e la sua gravità, quale violazione dei doveri di fedeltà di quel funzionario di Polizia, che non era neppure entrato nell'edificio che attestava di aver perquisito, così che la falsità gli si poteva manifestare in tutta la sua enormità, facendo apparire la successiva sottoscrizione del verbale null'altro che la sua consapevole partecipazione alla preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati.

Si tratta di motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili ai sensi dell'art. 62 bis, a fronte della quale il rilievo del ricorrente - che proprio il non essere entrato nella scuola "Pertini" e non aver potuto rendersi conto delle falsità di quanto riferito nel verbale, sarebbe stato da valorizzare in sede di trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, perché non tiene conto che l'ipotesi d'accusa a suo carico per falso in atto pubblico ha per oggetto proprio la sottoscrizione di un verbale di attività a cui non aveva partecipato, prima che quella riferibile alle intrinseche falsità concernenti le vicende documentate.

Per quanto riguarda gli episodi verificatisi all'interno della scuola "Pascoli", osserva il Collegio che la motivazione della Corte d'appello non presta il fianco alle doglianze del ricorrente, sviluppate con i motivi quarto e quinto di ricorso e con la memoria e motivi aggiunti.

La Corte di merito ha affrontato le argomentazioni con le quali il tribunale era giunto a ritenere non sufficientemente provata la responsabilità del GAVA e le ha sottoposte a critica, con particolare riferimento alla loro lacunosità, ricostruendo sia le modalità dell'ingresso degli operanti nella scuola, sia le attività ascrivibili al GAVA, con riferimento ad una pluralità di elementi di prova, ed in particolare alle dichiarazioni dell'imputato stesso.

Occorre innanzitutto osservare che, come già rilevato sopra, la motivazione della Corte territoriale non si basa solo su di una rivalutazione di segno opposto di contributi testimoniali acquisiti in primo grado, ma formula le proprie conclu-

sioni sulla base di una valutazione complessa di diversi elementi di prova, per buona parte provenienti dall'imputato.

Con ciò non può che ribadirsi quanto osservato in premessa (n.1) circa l'applicabilità dell'art. 603 c.p.p. e la sua interpretazione, censurata dal ricorrente, anche alla luce della giurisprudenza CEDU.

La Corte d'appello ha evidenziato gli elementi da cui traeva la convinzione che l'ingresso nella scuola "Pascoli" non fosse stato frutto di errore, con riferimento a quelle fonti testimoniali che avevano collegato l'ingresso della polizia alla "Pascoli" con la visione da parte di alcuni degli operanti di persone che da quell'edificio stavano filmando l'azione di polizia alla "Pertini", iniziata 5 minuti prima, e che avevano dato atto che alcune delle pattuglie incaricate del controllo esterno, erano state appositamente incaricate di "perimetrare" proprio la "Pascoli", per intercettare eventuali fughe.

Ha rilevato come della presenza di cartelli che potessero trarre in inganno sulla denominazione della scuola non avessero parlato i poliziotti intervenuti, ma si trattasse di circostanza risultante dalla visione di alcune fotografie scattate in momenti successivi dai carabinieri durante le indagini; come il concreto svilupparsi dei fatti all'interno dell'edificio fosse stata la miglior dimostrazione della non casualità dell'ingresso in quella scuola; come dalle stesse dichiarazioni del GAVA fosse risultato che egli, nonostante avesse alle sue dirette dipendenze limitato personale della Questura di Nuoro, fosse entrato nella scuola insieme agli altri operanti, ed avesse percorso tutti i piani della scuola, con ciò dimostrando prive di fondamento le doglianze, poi sviluppate in ricorso, circa la sostenuta pretermissione di quegli elementi di prova che avrebbero dimostrato come fosse giunto sostanzialmente a cose fatte e si fosse trattenuto al secondo piano.

La Corte di merito ha diffusamente ed esaurientemente giustificato la propria valutazione che all'interno della scuola "Pascoli" si fosse verificata una vera e propria perquisizione, mirata alla ricerca di materiale audiovisivo, e comunque tale da rappresentare documentazione degli eventi, superando correttamente e in modo del tutto logico, sia le valutazioni formalistiche del tribunale sulla natura di quanto avvenuto nell'edificio, sia i rilievi riguardanti gli esiti delle successive indagini dei carabinieri.

Al proposito, rileva il collegio che il fatto che siano stati esaminati e poi danneggiati oggetti quali *computers* e cassette video (prelevate peraltro dal personale operante in un contesto di violenze per buona parte verbali, ma anche comportanti costrizioni fisiche, se non, in casi limitati, trascese a violenze) qualifica l'azione come perquisizione domiciliare perché altro non è l'azione della polizia giudiziaria che entra in luogo di privata dimora di propria iniziativa con successiva, mirata, ricerca di oggetti specifici, nel caso, di quelli costituenti documenta-

zione audiovisiva di quanto poteva vedersi da quell'edificio; arbitraria, per la mancanza di un provvedimento dell'A.G. e per la palese inesistenza di un oggetto della stessa, che fosse potenzialmente idoneo a giustificare un'eventuale iniziativa ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S.

Invero, come si ricava dalle motivazioni di merito e dalle prospettazioni del ricorrente medesimo, proprio il fatto che un accurato successivo accertamento dei carabinieri nel corso delle indagini aveva poi portato a rinvenire oggetti di un qualche rilievo, del tutto pretermessi e neppure cercati dalla polizia nella notte dei fatti, non tanto dimostra che quella non era stata una perquisizione, perché non necessariamente una perquisizione dev'essere integrale, ben potendo avere un oggetto limitato, quanto piuttosto che quell'intervento (sia che fosse stato deciso preventivamente - GAVA stesso in ricorso sostiene di aver partecipato alle riunioni operative che avevano deliberato le perquisizioni - oppure a seguito della riscontrata presenza alle finestre della "Pascoli" di persone che riprendevano l'intervento nella scuola di fronte, come risulta dalla sentenza) aveva un oggetto ben preciso, i *computers* e le loro memorie di massa, fracassate oppure prelevate, e le videocassette, e aveva quindi un oggetto che non avrebbe mai giustificato una perquisizione d'iniziativa.

Ciò in stridente contrasto con la pretesa di sostenere che s'era trattato di un'azione dovuta ad errore.

Peraltro, la sentenza del tribunale da atto che l'On. MASCIA intervenuta presso la scuola "Pascoli", si era messa in quei minuti in contatto con la Questura, con il Ministero e con i dirigenti nazionali del proprio partito, per cui la notizia che la polizia si trovava nella sede del centro stampa del GSF ed interveniva nei confronti di giornalisti ed avvocati era giunta ai vertici.

Non è, al proposito, insignificante l'indicazione rinvenibile in sentenza che proprio dai vertici della polizia, presenti in via Cesare Battisti, fosse giunta la disposizione di andarsene da quel luogo (peraltro 40 minuti dopo l'inizio), quando GRATTERI aveva invitato GAVA, tramite FERRI, ad uscire dalla scuola.

La Corte di merito ha adeguatamente giustificato la valutazione della situazione del GAVA, in relazione alla sua posizione di responsabilità nell'ambito dell'intervento in oggetto, esaminando le dichiarazioni dell'imputato sui suoi movimenti, sulle disposizioni date agli uomini sotto il suo comando e sul suo comportamento all'interno della scuola, e rilevando come, se anche aveva insistito per limitare la propria responsabilità alla gestione di pochi uomini, in realtà aveva ammesso di aver dato disposizioni che riguardavano la dislocazione del personale nell'intero edificio; ha poi evidenziato, in modo del tutto logico, come si trattasse di disposizioni, sulla messa in sicurezza di tre piani, che non avrebbero avuto alcun senso se riferite ai soli sei uomini giunti a Genova con lui da Nuoro,

mentre sarebbero state del tutto efficaci se date, essendo egli il più alto in grado fra gli operanti, al resto del personale presente. Ha rilevato anche, il giudice d'appello, che l'imputato aveva avuto la possibilità, per sua stessa ammissione, di rendersi conto di tutte le condotte tenute dagli operatori, non solo dell'immobilizzazione dei presenti lungo i corridoi mediante ordini urlati e minacce, ma anche dei danneggiamenti gravi ed estesi, del tutto palesi, su cui non aveva ritenuto di intervenire, pur essendo nei suoi poteri - e fra i suoi doveri nella concreta situazione di fatto verificatasi - con ciò contribuendo al rinnovarsi ed al protrarsi dei comportamenti illegittimi.

Ha poi tratto corrette conclusioni sulla posizione di comando assunta dal GAVA con riferimento sempre alle sue dichiarazioni, di aver avuto da DOMINICI disposizioni sul da farsi, ed al fatto che l'ordine di abbandonare l'edificio era stato trasmesso da FERRI ancora, e proprio, a lui, con l'effettivo risultato che, a quell'ordine, tutti gli operatori che si trovavano all'interno avevano lasciato l'edificio, ad ulteriore dimostrazione che GAVA dava efficaci disposizioni a tutti i presenti.

A fronte di una motivazione del tutto corretta e priva di difetti di logica consequenzialità, perdono rilievo le diffuse doglianze del ricorso che evidenziano pretesi travisamenti della prova, laddove gli argomenti del ricorrente si pongono piuttosto come censura sul significato e sulla interpretazione di elementi di prova.

È bene rammentare che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'unico "travisamento prospettabile in questa sede per effetto della novella che ha modificato l'art. 606, comma 1, lettera e), del codice, dovrebbe concernere il significato, non il significato. Il neointrodotta rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata per essere compatibile con il giudizio di legittimità non può difatti che essere inteso in senso stretto (classico) di rapporto di negazione sulle premesse, al giudizio di legittimità continuando ad essere estraneo ogni discorso meramente confutativo sul significato della prova e sulla sua capacità dimostrativa: ogni censura, cioè, con la quale si prospetti in via di mera contrapposizione dialettica l'esistenza di argomenti che attengono alla plausibilità della valutazione compiuta dai giudici del merito".

Le parti di verbalizzazione riportate in ricorso non possono pertanto essere interpretate al di fuori del contesto in cui sono inserite, che questa Corte non conosce e non può valutare, riguardando unicamente al "merito" gli aspetti del giudizio interni all'ambito della discrezionalità nella valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto.

Né il giudizio di legittimità può risolversi in "revisione delle valutazioni effettuate e, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito, al qua-

le non può imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione di ogni tesi non accolta o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non significativi o già implicitamente apprezzati come inconferenti, quando le ragioni seguite emergano comunque compiutamente e il convincimento raggiunto risulti supportato da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti, le emergenze istruttorie, i possibili significati, che sono idonee e sufficienti a giustificarlo".

Non merita infine accoglimento il terzo motivo del ricorso del Procuratore generale di Genova con riferimento all'assoluzione del GAVA dal delitto di peculato riferibile alle parti di *computers* asportate nel corso dell'operazione. Infatti non pare certo illogico o contraddittorio che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto la responsabilità del prevenuto in merito a quei comportamenti degli operanti che gli si manifestavano palesemente illegittimi, non abbia poi ritenuto sufficiente la prova di una sua partecipazione a condotte di appropriazione ascrivibili a singoli ignoti operatori che avevano asportato parti interne di *computers* non sottoponendole poi a sequestro.

È del tutto legittimo che la Corte di merito abbia ritenuto non potesse attribuirsi al GAVA la responsabilità per fatti costituenti sviluppi non necessari e non facilmente prevedibili della perquisizione e del danneggiamento.

Consegue la condanna di Salvatore GAVA alla rifusione, nei termini di cui al dispositivo, delle spese processuali sostenute dalle parti civili.

RICORSO FAZIO

33) Inammissibile è il ricorso di Luigi FAZIO, relativo al reato di percosse sub Z1, dichiarato prescritto in appello, dal momento che il prevenuto, sovrintendente capo della Polizia di Stato, è stato con assoluta certezza indicato dalla parte lesa Andreas HUTH come l'agente di polizia che, durante le operazioni di perquisizione eseguite all'interno della scuola "Pascoli", lo aveva afferrato torcendogli un braccio e colpendolo tre volte al viso, spingendolo in un angolo appartato del terzo piano dell'edificio scolastico, per condurlo infine nel seminterrato ed obbligarlo, prima di allontanarsi, ad inginocchiarsi.

HUTH - hanno evidenziato i giudici territoriali - ha riconosciuto il suo aggressore in sede di ricognizione di persona, eseguita con le forme dell'incidente probatorio, per cui del tutto inconferenti, oltre che sostanzialmente aspecifiche, si appalesano le doglianze relative alla asserita violazione dei canoni di valutazione della prova di cui all'art.192 c.p.p.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, attesa la già ricordata intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che reputasi equo determinare in € 1.000,00.

RICORSI DEL RESPONSABILE CIVILE MINISTERO DELL'INTERNO

34) Il ricorso del responsabile civile Ministero dell'Interno è infondato, con riguardo a tutte le doglianze che attengono alle posizioni degli imputati ed alla configurabilità dei reati loro ascritti, per i motivi che sono stati ampiamente enunciati con riferimento ai ricorsi dei singoli prevenuti.

Fondato pare invece il sesto motivo con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del Ministero dell'interno, come responsabile civile, in solido con Massimiliano DI BERNARDINI – per i reati contestati nel separato processo n. 5045/05 R.G. tribunale, sospeso per le condizioni di salute dell'imputato e poi riunito al processo principale – nonché quale responsabile civile, in solido con Salvatore GAVA e Pietro TROIANI per i reati di falso agli stessi contestati nel separato processo giunto alla fase del giudizio solo dopo la sentenza di questa Corte, che aveva annullato la sentenza di proscioglimento del G.U.P., riunito al principale in dibattimento solo nel 2008.

Secondo il ricorrente, non sarebbe stato possibile pervenire ad una sentenza di condanna al risarcimento dei danni del responsabile civile per i reati ritenuti a carico del DI BERNARDINI e per il delitto di falso ritenuto a carico del GAVA e del TROIANI, in quanto le parti civili costituite in ciascuno dei due processi non avevano richiesto la citazione del Ministero dell'Interno quale responsabile civile in merito alle imputazioni ascritte ai predetti imputati, e, una volta riuniti i predetti al processo principale, non v'era stata alcuna richiesta di citazione a cura delle parti civili costituite nel processo principale.

Il responsabile civile si costituisce validamente nel processo a seguito di apposita citazione ad iniziativa della parte civile, divenendo in tal modo soggetto del rapporto processuale e della possibile condanna al risarcimento del danno a favore della persona offesa, in solido con la persona di cui sia stata affermata la responsabilità penale. La citazione deve avvenire "al più tardi per il dibattimento" dovendosi "assicurare che il responsabile civile possa partecipare a tutte le fasi del dibattimento, che costituisce il nucleo centrale del giudizio, con parità rispetto alle altre parti" (Sez. IV, n. 35612 del 30/4/2009), così che in mancanza di citazione, per l'assenza di una domanda validamente proposta nei suoi confronti con riferimento agli specifici addebiti oggetto del procedimento, non può essere pronunciata condanna al risarcimento anche a carico del soggetto che avrebbe potuto rispondere per i danni provocati dal delitto ascritto all'imputato.

Non si può poi condividere l'assunto della Corte di merito secondo la quale l'eccezione sarebbe stata improponibile per l'avvenuto decorso dei termini di cui all'art. 491 c.p.p. per la proposizione delle questioni relative alla citazione del responsabile civile, in quanto la mancata citazione nei processi c.d. satellite - circostanza da ritenersi accertata anche dalla Corte territoriale - non aveva dato luogo a possibili questioni da proporre *in limine*, mentre, al momento della riunione la situazione processuale era tale da non potersi neppure ipotizzare la proposizione della questione.

Inconferente appare il Collegio anche il riferimento della Corte di merito a giurisprudenza di questa Corte (Sez. III, n. 10900 del 22/6/1990) che riteneva sanata la irrivalenza della mancata citazione del responsabile civile se effettuata all'atto della costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile presente in dibattimento, laddove invece una qualsiasi citazione rituale o irrivale non v'era mai stata.

Consegue, con annullamento della sentenza impugnata *in parte qua*, l'esclusione della responsabilità civile del responsabile civile Ministero dell'Interno per i fatti ascritti a DI BERNARDINI, GAVA e TROIANI nei procedimenti riuniti nn. 5045/05 e 1079/08 R.G. Trib.; dal rigetto del ricorso sotto i restanti profili consegue poi la condanna del responsabile civile alla rifusione in favore di tutte le parti civili di cui al punto 15) del dispositivo delle spese sostenute nel grado, in solido con gli altri ricorrenti come sopra condannati, esclusi, per i fatti loro ascritti nei procedimenti riuniti nn. 5045/05 e 1079/08 R.G. tribunale, DI BERNARDINI, GAVA e TROIANI.

35) Fondato è lo specifico ricorso del responsabile civile, Ministero dell'Interno nei riguardi dell'ordinanza emessa il 3.12.10 ai sensi dell'art. 130 c.p.p. dalla Corte di appello, con la quale la Corte territoriale ha inteso correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza emessa il 18.5.2010, disponendo annotarsi in calce alla stessa la nuova determinazione delle spese di lite liquidate in primo grado, in favore anche dei soggetti i cui nominativi sono stati dalla Corte genovese aggiunti nel dispositivo dell'ordinanza.

Poiché però l'ordinanza in esame non è stata preceduta dall'udienza in camera di consiglio, secondo quanto prevede il comma 2 dell'art. 130 c.p.p., che a tale riguardo richiama espressamente l'art. 127 c.p.p., va accolto il primo motivo di ricorso, con efficacia assorbente degli altri, in quanto l'adozione *de plano*, ovvero senza la fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale, comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. (Cass., sez. III, 16 gennaio 2009, n.1460).

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio nella parte in cui essa è stata corretta dall'ordinanza 3.12.10 emessa dalla Corte di appello di Ge-

nova ai sensi dell'art. 130 c.p.p.

RICORSI DELLE P.C.

36) I ricorsi delle parti civili Enrica BARTESAGHI ed Etorina GANDINI, madri, rispettivamente, di Sara BARTESAGHI GALLO e di Ivan GIOVANNETTI, persone offese vittime dei reati di lesioni che non hanno tuttavia causato conseguenze invalidanti di alcuna natura, non possono trovare accoglimento.

I giudici territoriali hanno infatti escluso, fornendo adeguata motivazione sul punto, che le due prevenute possano aver riportato pregiudizi, dai fatti di causa riguardanti i loro figli, economicamente valutabili, in assenza di specifiche prove circa l'incidenza negativa delle lesioni, dai diretti interessati riportate, nella vita e nei rapporti familiari.

Corretto è l'assunto, che prescinde dal riconoscimento o meno del diritto di tali soggetti - che non rivestono la qualifica di persone offese dai reati in esame - al risarcimento dei danni lamentati per effetto delle lesioni riportate dai propri figli, secondo cui i danni patrimoniali per spese, viaggi e cure mediche, tempo dedicato alla ricerca della verità e alla difesa dell'onorabilità dei figli, rientrano tra quelli liquidabili direttamente alle parti offese, maggiorenni e costituite, a loro volta, parti civili, ogni altro pregiudizio di carattere morale non essendo risultato - hanno convenuto i giudici territoriali all'esito di una valutazione fattuale che non può essere messa in discussione in questa sede - tale da varcare la soglia del danno risarcibile.

Del resto - osserva questa Corte - le stesse odierne ricorrenti non hanno negato, in sede di appello, la mancanza di prova dell'ammontare dei pretesi danni di cui pure è stato chiesto il ristoro, finendo con l'insistere, in questa sede, sull'esistenza di un danno diretto rappresentato dall'esborso economico sostenuto per la necessità di assistere i propri figli conviventi tratti in arresto per i fatti della scuola "Diaz" ed accusati di essere dei "black bloc", nonché dall'aver subito uno shock che su di loro si era riverberato per la sorte dei figli.

Anche sotto tale profilo, peraltro, trattasi di danni direttamente liquidabili ai figli delle due ricorrenti, la cui condizione di *stress* per la sorte dei loro congiunti non è stata ritenuta - con un accertamento in fatto che non può essere rivisitato in sede di legittimità - aver determinato alcuna conseguenza invalidante nella vita delle due prevenute, essendosi comunque trattato - hanno evidenziato i giudici territoriali - di pregiudizi non meritevoli di tutela risarcitoria per non avere essi inciso in modo significativo né sulla qualità della vita delle due ricorrenti né sulle relazioni delle stesse con i loro congiunti.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle due ricorrenti al pagamento delle spese processuali per la parte loro imputabile, reputandosi dover dichiarare

compensate le spese fra dette parti e gli imputati.

37) I ricorsi delle parti civili Ronny BRUSETTI, Lorenzo GALEAZZI, Federico PAVARINI, Enrico CORDANO, Massimo COSTANTINI, Gloria SCHIAVI, Paola BIANCO, Matteo Massimo VA-LENTI, Francesca BRIA, Enrico FLETZER, Mauro FORTE, Manolo LUPPICHINI, Andrea MASU, Raffaele MESSUTI, Gabriella PO-DOBNICK e Marta URGEGHE sono inammissibili.

Invero le decisioni sull'importo della provvisoria e sulle modalità della sua liquidazione nell'ambito del processo penale dipendono da valutazioni ampiamente discrezionali del giudice del merito e non necessariamente motivate, e, per la loro natura di provvedimenti discrezionali e meramente deliberativi, insuscettibili di passare in giudicato e destinati ad esser travolti dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento, non possono essere impugnati in sede di legittimità (per tutte, Sez. V, n. 40410 del 18/3/2004; Sez. V, n. 32899 del 25/5/2011).

Consegue la condanna delle predette parti civili, singolarmente, al pagamento delle spese processuali per la parte loro imputabile, mentre sussistono giusti motivi per dichiarare compensate quelle fra dette parti e gli imputati.

LE SPESE

38) Confermato quanto sopra indicato per ciascuna posizione circa la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, rileva il Collegio che per le parti civili indicate al punto 15) del dispositivo, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, deve essere disposto il pagamento diretto in favore dello Stato per la quota corrispondente alla liquidazione effettuata ai sensi del D.P.R. 115/02, ed a favore delle parti stesse, per la differenza.

Deve essere poi disposto il pagamento delle spese in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte,

dato atto dell'integrazione disposta con ordinanza in data 18 luglio 2012, nei termini di cui al successivo punto 5);

1) In accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata integrando lo stesso con l'inserimento, prima delle parole "visto l'art. 530 cpv. c.p.p.", delle seguenti espressioni:

"dichiara non doversi procedere nei confronti di CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide e CERCHI Renzo in relazione al delitto di calunnia loro ascritto al capo D); nei confronti di CANTERINI Vincen-

zo in relazione al delitto di calunnia lui ascritto al capo G), nei confronti di NUCE-
RA Massimo e PANZIERI Maurizio in relazione ai reati di calunnia loro rispettiva-
mente ascritti ai capi L) ed N), nonché di DI BERNARDINI Massimiliano in rela-
zione al reato di calunnia lui ascritto al capo 2) del proc. riunito N. 5045/05 R.G.
Trib., in quanto estinti per prescrizione”;

rigetta per il resto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'ap-
pello di Genova.

2) Dichiaro inammissibile il ricorso di FAZIO Luigi che condanna al paga-
mento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00# in favore della
Cassa delle ammende.

3) Dichiaro non doversi procedere nei confronti di CANTERINI Vincenzo, BA-
SILI Fabrizio, TUCCI Ciro, LUCARONI Carlo, ZACCARIA Emiliano, CENNI Angelo,
LEDOTI Fabrizio, STRANIERI Pietro e COMPAGNONE Vincenzo con riguardo ai re-
ati di lesioni gravi di cui al capo H) perché estinti per prescrizione;

rigetta, in relazione al capo H), i ricorsi dei predetti agli effetti civili;

rigetta i ricorsi dei menzionati imputati per i reati di lesioni semplici già di-
chiarati prescritti.

4) Rigetta il ricorso di FOURNIER Michelangelo.

5) Rigetta i ricorsi di:

- CANTERINI Vincenzo in relazione al capo F), ferma restando per il mede-
simo la pena inflitta per tale imputato dalla sentenza impugnata, pari ad anni tre
e mesi tre di reclusione, con eliminazione di quella inflitta per il reato di lesioni
aggravate come sopra dichiarato prescritto;

- GRATTERI Francesco e LUPERI Giovanni in relazione al capo A);

- CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filip-
po, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide e
CERCHI Renzo in relazione al capo C);

- DI BERNARDINI Massimiliano in relazione al capo 1) del proc. riunito N.
5045/05 R.G. Trib.

6) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per NUCERA Massimo e PAN-
ZIERI Maurizio limitatamente alla pena loro inflitta per i reati di falso, rispettiva-
mente ascritti ai capi I) ed M), pena che ridetermina in anni tre e mesi cinque di
reclusione; rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti imputati.

7) Rigetta il ricorso di TROIANI Pietro agli effetti penali per i reati ascrittigli;
in accoglimento del ricorso del medesimo agli effetti civili, annulla le disposi-
zioni civili della sentenza impugnata nei confronti delle parti civili diverse da CO-
ELLE Benjamin, POLIOK Rafael, ZAPATERO Guillermina, MASSÒ PAZ Guillermo,
BARTESAGHI GALLO Sara, KUTSCHKAU Anna Julia, HERRERO VILLAMOR Dolores
e JAEGER Laura.

8) Rigetta il ricorso di GAVA Salvatore.

9) Rigetta i ricorsi di GRATTERI Francesco e LUPERI Giovanni, CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide e CERCHI Renzo in relazione al capo E), e di DI BERNARDINI Massimiliano in relazione al capo 3) del proc. riunito N. 5045/05 R.G. Trib.

10) Condanna GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni, CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo e DI BERNARDINI Massimiliano, singolarmente al pagamento delle spese processuali.

11) Rigetta i ricorsi di BARTESAGHI Enrica e GANDINI Etorina che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali per la parte loro imputabile, dichiarando compensate quelle fra dette parti e gli imputati.

12) Dichiarà inammissibili i ricorsi delle parti civili BRUSETTI Ronny, GALEAZZI Lorenzo, PAVARINI Federico, CORDANO Enrico, COSTANTINI Massimo, SCHIAVI Gloria, BIANCO Paola, VALENTI Matteo Massimo, BRIA Francesca, FLETZER Enrico, FORTE Mauro, LUPPICHINI Manolo, MASU Andrea, MESSUTI Raffaele, PODOBNICK Gabriella, URGEGHE Marta, che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali per la parte loro imputabile, dichiarando compensate quelle fra dette parti e gli imputati.

13) In accoglimento del ricorso del responsabile civile Ministero dell'Interno, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui è stata corretta dall'ordinanza in data 3 dicembre 2010 della Corte d'appello di Genova emessa ex art. 130 c.p.p.

14) Esclude la responsabilità civile del Ministero dell'Interno per i fatti ascritti a DI BERNARDINI, GAVA e TROIANI nei procedimenti riuniti nn. 5045/05 e 1079/08 R.G. Trib.;

rigetta nel resto il ricorso del responsabile civile.

15) Condanna, in solido fra di loro:

GRATTERI Francesco, LUPERI Giovanni, CALDAROZZI Gilberto, MORTOLA Spartaco, DOMINICI Nando, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, DI NOVI Davide, CERCHI Renzo, DI BERNARDINI Massimiliano, CANTERINI Vincenzo, FOURNIER Michelangelo, BASILI Fabrizio, TUCCI CIRO, LUCARONI Carlo, ZACCARIA Emiliano, CENNI Angelo, LEDOTI Fabrizio, STRANIERI Pietro, COMPAGNONE Vincenzo, NUCERA Massimo, PANZIERI Maurizio, GAVA Salvatore, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili:

GALANTE Stefania, BARRINGHAUS Georg, BLAIR Jonathan Norman, GOL Suna, GIESER Michael Roland, BODMER Fabienne Nadia, LUTHI Nathan Raphael, MOTH Richard Robert, Soc. coop. Laboratorio 2001, ASS. Sind. COBAS,

CESTARO Arnaldo, ALEINIKOVAS Tomas, CHMEIELEWSKI Michal, MIRRA Christian, SIBLER Steffen, BERTOLA Matteo, OLSSON Hedda Katarina, SVENSSON Jonas, CEDERSTROM Ingrid Thea Helena, COELLE Benjamin, POLIOK Rafael, ZAPATERO Guillermina, GROSSE Broermann Miriam, SZABO Jonas, HENGEL Jaroslav Jacek, HAGER Morgan Katherine, WIEGERS Daphne, HEIGL Miriam, ZEUNER Katherina, CLEMENTONI Francesca, SCRIBANI Giuseppe, NANNI Matteo, MASSÒ PAZ Guillermo, ALLUEVA FORTEA Rosana, DIGENTI Simona, MARTINEZ FERRER Ana, BRUSCHI Valeria, BARTESAGHI GALLO Sara, BUCHANAN Samuel, DOHERTY Nicola Anne, Mc QUILLAN Dainel, SCHMIEDERER Simon, KUTSCHKAU Anna Julia, HERRERO VILLAMOR Dolores e JAEGER Laura, MARCUELLO Felix Pablo, BACHMANN Britta Agnes, GATERMANN Christian, KRESS Holger, HERRERO VILLAMOR Dolores, ZEHATSCHEK Sebastian, ZUHLKE Lena, WEISSE Tanja, SANZ MADRAZO Franciso Javier, OTTAVAI Kathrin, WAGENSHEIN Kirsten, BALBAS RUIZ Aitor, , PERRONE Vito, GUADAGNUCCI PANCIOLI Lorenzo, NOGUERAS Chabier Francho Corral, MORET FERNANDEZ David, SAMPERIZ Benito Francisco Javier, PROVENZANO Manfredi, ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI DI GENOVA, ALBRECHT Daniel Thomas, BARO Karl Wolfgang, DREYER Jeannette Sybille, HERRMANN Jens, HERRMANN Jochen, JONASCH Melanie, RESCHKE KAI Manfred, spese che liquida:

- per le parti difese dall'avvocato MULTEDO Raffaella in complessivi €. 3.000,00#;
- per le parti difese dall'avvocato D'ADDABBO Maria in complessivi €. 3.500,00#;
- per le parti difese dall'avvocato PASTORE Massimo in complessivi €. 3.000,00#;
- per le parti difese dall'avvocato TRUCCO Lorenzo in complessivi €. 3.000,00#;
- per le parti difese dall'avvocato CRISCI Simonetta in complessivi €. 4.000,00#;
- per le parti difese dall'avvocato TADDEI Fabio in complessivi €. 5.000,00#;
- per la parte difesa dall'avvocato MAZZALI Mirko in complessivi €. 2.000,00#;
- per le parti difese dall'avvocato CANESTRINI Sandro in complessivi €. 3.500,00#;
- per la parte difesa dall'avvocato GAMBERINI Alessandro in complessivi €. 2.000,00#;
- per la parte difesa dall'avvocato MOSER Luca in complessivi €. 2.000,00#;
- per le parti difese dall'avvocato VERNAZZA Andrea in complessivi €. 3.000,00#;
- per la parte difesa dall'avvocato FIORINI Elena in complessivi €. 2.000,00#;
- per la parte difesa dall'avvocato MENZIONE Ezio in complessivi €. 2.000,00#;
- per la parte difesa dall'avvocato D'AMICO Livia in complessivi €. 2.000,00#;
- per la parte difesa dall'avvocato GALASSO Alfredo in complessivi €. 2.000,00#;
- per la parte difesa dall'avvocato LERICI Antonio in complessivi €. 2.000,00#;
- per le parti difese dall'avvocato BOTTINO Pierpaolo in complessivi €. 3.000,00#;

per la parte difesa dall'avvocato SODANI Paolo Angelo in complessivi €. 2.000,00#;
per la parte difesa dall'avvocato ROBOTTI Emilio in complessivi €. 2.000,00#;
per le parti difese dall'avvocato MALOSSO Carlo in complessivi €. 5.000,00#;
per le parti difese dall'avvocato TARTARINI Laura in complessivi €. 6.000,00#;
per le parti difese dall'avvocato TAMBUSCIO Emanuele in complessivi €. 4.500,00#;
per la parte difesa dall'avvocato NOVARO Claudio in complessivi €. 2.000,00#;
per le parti difese dall'avvocato BIGLIAZZI Stefano in complessivi €. 3.000,00#;
per le parti difese dall'avvocato GUIGLIA Filippo in complessivi €. 5.000,00#;
per le parti difese dall'avvocato PAGANI Gilberto in complessivi €. 4.000,00#;
somme come sopra liquidate oltre accessori come per legge.

16) Condanna TROIANI Pietro alla rifusione in favore delle parti civili - COELLE Benjamin, POLIOK Rafael, ZAPATERO Guillermina, MASSÒ PAZ Guillermo, BARTESAGHI GALLO Sara, KUTSCHKAU Anna Julia, HERRERO VILLAMOR Dolores e JAEGER Laura - delle spese sostenute nel grado, in solido con gli altri imputati come sopra condannati (punto 15) in favore delle predette parti.

17) Condanna il responsabile civile Ministero dell'Interno alla rifusione in favore di tutte le parti civili di cui al punto 15) delle spese sostenute nel grado, in solido con gli altri ricorrenti come sopra condannati, esclusi, per i fatti loro ascritti nei procedimenti riuniti nn. 5045/05 e 1079/08 R.G. tribunale, DI BERNARDINI, GAVA e TROIANI.

18) dispone per le parti civili sub 15), ammesse al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento diretto in favore dello Stato per la quota corrispondente alla liquidazione effettuata ai sensi del D.P.R. 115/02, e per la differenza a favore delle parti stesse; dispone il pagamento delle spese in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.

Roma, 5 luglio 2012.

Il Presidente


Giuliana Ferrua



I Consiglieri estensori

Piero Savani


Stefano Palla



DEPOSITATA IN CANCELLE

